SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 luglio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 luglio 2014, n. **97**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2014, N. 73

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: "invia al Parlamento" sono inserite le seguenti: ", all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e dopo le parole: "un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte" sono inserite le seguenti: "e sull'entità dei lavori ancora da eseguire"».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. *(Proroga del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).* — 1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

b) al comma 3, le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2016".

2. Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate».

All'articolo 3:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014» e, al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. Il Commissario riferisce altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 4022 del 2012 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.

1-*ter*. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle normative nazionale e dell'Unione europea in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. *(Proroga di termine).* — 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel predetto articolo 2».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1479):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Renzi), dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (Lupi) , dal Ministro per lo sviluppo economico (Guidi) , e dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Galletti) in data 12 maggio 2014.

Assegnato alle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 12 maggio 2014, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13, 14 e 27 maggio 2014.

Esaminato dalle Commissioni riunite 8ª e 13ª, in sede referente, il 27 maggio 2014, 3, 4, 5 giugno 2014.

Esaminato in Aula il 10 giugno 2014 e approvato l'11 giugno 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2447):

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in sede referente l'11 giugno 2014 con pareri delle commissioni Legislazione, I (Aff. costituzionali), V (Bilancio), IX (Trasporti), X (Att. produttive), XIV (Pol. Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VIII, in sede referente, il 17, 18, 19 giugno 2014.

Esaminato in Aula il 17 e 23 giugno 2014 e approvato il 24 giugno 2014.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2014.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 67.

14G00110

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° luglio 2014.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 20 giugno 2014, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2013, n. 91997, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 48881 del 19 giugno 2014 del Dipartimento del Tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 20 giugno 2014 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 49435 del 20 giugno 2014 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 20 giugno 2014 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 25 giugno 2014 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 19 dicembre 2013, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 5,00% 1.09.2011/1.03.2022 cod. IT0004759673 per l'importo nominale di euro 2.230.500.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 118,614 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 3,00% 15 giugno 2015 cod. IT0004615917 per nominali euro 604.146.000,00 al prezzo di euro 102,489;

BTP 4,50% 15 luglio 2015 cod. IT0004840788 per nominali euro 845.542.000,00 al prezzo di euro 104,232;

BTP 3,00% 1° novembre 2015 cod. IT0004656275 per nominali euro 115.328.000,00 al prezzo di euro 103,344;

CCTeu 15 dicembre 2015 cod. IT0004620305 per nominali euro 592.108.000,00 al prezzo di euro 100,760;

BTP 4,00% 1 febbraio 2017 cod. IT0004164775 per nominali euro 397.654.000,00 al prezzo di euro 107,970.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 20 giugno 2014 (regolamento 25 giugno 2014), è la seguente:

Titolo emesso		Importo nominale in circolazione
BTP 5,00% 01.09.2011/01.03.2022	(IT0004759673)	20.635.579.000,00
Titoli riacquisiti		
BTP 3,00% 15.06.2010/15.06.2015	(IT0004615917)	16.927.805.000,00
BTP 4,50% 15.07.2012/15.07.2015	(IT0004840788)	16.060.412.000,00
BTP 3,00% 01.11.2010/01.11.2015	(IT0004656275)	17.332.584.000,00
CCTeu 15.06.2010/15.12.2015	(IT0004620305)	15.317.260.000,00
BTP 4,00% 01.08.2006/01.02.2017	(IT0004164775)	25.200.801.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A05188

DECRETO 2 luglio 2014.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 49786 del 23 giugno 2014, che ha disposto per il 30 giugno 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 49786 del 23 giugno 2014 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2014;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 184 giorni è risultato pari allo 0,309%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,842.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,061% e all'1,307%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

14A05469

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° luglio 2014.

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m^2.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi di superficie superiore a 3000 m^2;

Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzioneel'esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m^2, così come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Art. 2.
Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, localio aree limitrofe;

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.
Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata laregola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4.
Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate nel titolo I, capo I della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicanoalle attività di demolizione veicoli di cui all'art. 1 di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

2. Se gli interventi effettuati su attività esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita

o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti dell'attività oggetto di intervento di modifica ovvero di ampliamento. Se l'aumento di superficie da destinare ad attività di demolizione autoveicoli è superiore al 50% di quella esistente, fermi restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio sono adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto ivi previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto, applicate all'intera attività.

4. Le attività di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica allegata al presente decreto o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della medesima regola tecnica, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, salvo nei seguenti casi:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5.

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti di cui all'art. 4, comma 4, sono adeguate alle disposizioni del titolo I, capo II della regola tecnica allegata al presente decreto, entro i seguenti termini:

a) tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda i punti 11, 12, 15 (salva la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera *b)*, di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), 16 (limitatamente alla rete di naspi ed idranti) e 17;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti disposizioni.

2. In caso di applicazione delle disposizioni del titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti di cui all'art. 4, comma 4, sono adeguate entro i termini di seguito indicati:

a) tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 (limitatamente all'illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), B.5, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera *b)*, di quanto previsto ai punti:

B.3.1, relativamente al presidio fisso;

B.5.1;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni nonché per la predisposizione di un idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta.

3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere *a)* e *b)* dei commi 1 e 2.

4. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere *a)* e *b)* dei commi 1 e 2 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2014

Il Ministro: ALFANO

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONI DI VEICOLI E SIMILI, CON RELATIVI DEPOSITI, DI SUPERFICIE SUPERIORE A 3000 m^2.

TITOLO I

1. – GENERALITÀ

1.1 – TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30/11/1983 (G.U. n. 339, del 12/12/1983) e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della presente regola tecnica, le attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m² sono indicate con la denominazione di Centro di raccolta veicoli a motore fuori uso.

Si definiscono, altresì:

a) CENTRO DI RACCOLTA VEICOLI A MOTORE FUORI USO (nel seguito denominato “centro”): area recintata e/o delimitata all’interno della quale si svolge l’attività di demolizione veicoli nonché ogni altra operazione ad essa pertinente. Nel centro possono essere effettuate anche attività di autosoccorso, deposito giudiziario e deposito rottami metallici;
b) AREA DI BONIFICA: zona all’interno del centro dove avvengono le operazioni di bonifica così come previsto dall’allegato primo, punto 5.1, del Decreto Legislativo 209/2003;
c) SETTORE DI PARCHEGGIO DEI VEICOLI DA DESTINARE A DEMOLIZIONE: area all’interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli in accettazione;
d) SETTORE DI PARCHEGGIO REGOLAMENTATO: area all’interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli bonificati cioè privati delle sostanze pericolose presenti quali carburanti, olii, liquido radiatore;
e) SETTORE ROTTAMAZIONE: area all’interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli bonificati e privati delle parti riutilizzabili; (devono essere ancora asportate tutti quei componenti destinati al riciclo quali vetro, plastiche e pneumatici);
f) SETTORE DEPOSITO CARCASSE: area all’interno del centro adibita a ove vengono depositate le carcasse dei veicoli, eventualmente anche pressate;
g) SETTORE DEPOSITO ROTTAMI: deposito di rottami metallici diversi dalle carcasse dei veicoli.

1.2 – RINVIO A DISPOSIZIONI E CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI

Per le aree e impianti a rischio specifico, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le relative disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

1.3 - CLASSIFICAZIONE

In base alla superficie occupata dal centro, le attività di che trattasi si suddividono in:

- **Tipo 1**: superficie superiore a 3000 e sino a 5000 m^2;
- **Tipo 2**: superficie superiore a 5000 e sino a 10000 m^2;
- **Tipo 3**: superficie superiore a 10000 m^2.

CAPO I

ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

2. UBICAZIONE

Le aree da destinare all'attività di demolizione auto e simili devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse ove è presumibile la presenza di persone (ad esempio, uffici, officine, depositi al chiuso ecc.).

2.1 – Accesso all'area
I centri devono essere permanentemente accessibile ai veicoli dei servizi di emergenza. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi ai centri e alle aree interne degli stessi devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Gli automezzi di soccorso devono poter raggiungere almeno l'ingresso del centro.

Per le attività di tipo 2 deve essere garantita la percorribilità, eventualmente anche sull' esterno, di tutto il perimetro del centro ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco ovvero la percorribilità, agli stessi mezzi dei Vigili del fuoco, della viabilità principale all'interno del centro.
Per attività di tipo 3 deve essere possibile la percorribilità ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco della viabilità principale all'interno del centro.

2.2 – Sistemazione interna

Nei centri devono essere chiaramente evidenziate e segnalate tutte le aree destinate alle varie operazioni che si susseguono nel ciclo lavorativo (parcheggio di accettazione, settore di parcheggio regolamentato, area di bonifica, settore deposito carcasse, depositi materiale di scarto, ecc…).
La sistemazione interna dei centri deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi tra i vari settori ed aree operative. In particolare la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- ogni settore destinato al parcheggio in accettazione dei veicoli non deve eccedere i 500 m^2 di superficie;
- ogni settore destinato al parcheggio regolamentato non deve eccedere i 1500 m^2 di superficie, se i veicoli dotati di pneumatici;
- ogni settore destinato al parcheggio regolamentato non deve eccedere i 2000 m^2 di superficie, se i veicoli sono privi di pneumatici;
- ogni settore destinato al deposito delle carcasse non deve eccedere 1500 m^2;

- tra i vari settori deve essere lasciato uno spazio libero di larghezza non inferiore a 3,5 m;
- tra l'area di bonifica ed i restanti settori destinati a deposito o ad altre operazioni del ciclo lavorativo deve essere mantenuta una distanza minima non inferiore a 5 m qualora non sia garantita suddetta distanza, devono essere interposte idonee strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 90;
- tra le singole aree che costituiscono uno specifico settore deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 3 m.

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3.1 Resistenza al fuoco delle strutture

In generale, per le strutture fisse a servizio dei centri salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano per quanto compatibile le disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'Interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.

4. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Le persone presenti all'interno dei centri devono essere in grado di raggiungere i punti di raccolta individuati dal piano di emergenza e predefiniti attraverso un sistema di percorsi interni opportunamente indicati e segnalati, per poter raggiungere autonomamente l'esterno del centro.
In presenza di recinzione del centro devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione per quanto possibile contrapposta con barriere/cancelli aventi possibilità di apertura dall'interno.

5. ATTIVITA' ACCESSORIE

5.1 – Depositi di liquidi e gas combustibili o infiammabili

I depositi di liquidi e gas combustibili ed infiammabili devono essere realizzati in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi ovvero, in loro assenza, secondo i criteri generali di prevenzione incendi.

5.2 –Area di bonifica

Le operazioni di bonifica devono avvenire attraverso procedure e con attrezzature idonee allo scopo e comunque in conformità con la valutazione dei rischi specifici di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5.3 –Depositi di materiali combustibili

I depositi di materiali combustibili ubicati all'aperto o sotto tettoia, anche se eventualmente contenuti in appositi contenitori, devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso d'incendio, la non propagazione dell'incendio stesso.

6. SERVIZI TECNOLOGICI

6.1 – Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Nei locali al chiuso ed in corrispondenza dei punti di raccolta delle persone, deve essere presente un impianto di illuminazione di sicurezza. In caso di interruzione dell'energia elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 5 lux ad un metro dal pavimento lungo le vie d'uscita e dal piano di calpestio del punto di raccolta. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Per le attività a rischio specifico devono essere seguite le rispettive regole tecniche.
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalla normativa vigente. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per l'impianto idrico antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.

7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.1 - Estintori

I locali al chiuso interni ai centri devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere: devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m e comunque in maniera coerente con la valutazione dei rischi.
Nell'area di bonifica deve essere previsto almeno un estintore carrellato con capacità estinguente AB1C.

In corrispondenza di ogni settore, deve essere previsto almeno un estintore con capacità estinguente AB1C.
Per le attività a rischio specifico devono essere seguite le rispettive regole tecniche.

7.2 – Rete di naspi e idranti
I centri, nel loro complesso, devono essere dotati di apposita rete idrica antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo la regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.
Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779 è così stabilito:
Centri di Tipo 1 = livello 1 solo idranti a muro o naspi;
Centri di Tipo 2 = livello 2 con solo idranti a muro o naspi;
Centri di Tipo 3 = livello 2 con solo idranti a soprasuolo.
L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attività di tipo 3.

8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

8.1 – Generalità

Nelle zone o aree in cui è prevista l'installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito secondo la regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

8.2 – Caratteristiche

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. L'impianto di rivelazione deve consentire la eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

8.3 – Sistema di allarme

I centri devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti i presenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.
Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.
Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

9. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:

- i percorsi e le uscite di esodo;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- i pulsanti di allarme.

Deve altresì essere prevista apposita segnaletica stradale verticale ed eventualmente orizzontale per disciplinare il traffico interno ed imporre una velocità di max 10 km/h all'interno del centro.
Le tubazioni di trasporto dei liquidi e gas infiammabili e gli eventuali serbatoi e recipienti di stoccaggio devono essere adeguatamente protetti dagli urti qualora limitrofi a percorsi carrabili.

10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998.

10.1 - Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme. Stessa efficienza dovrà essere sempre garantita per gli impianti tecnici.

10.2 – Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella mobile a condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile.
L'elenco dei numeri utili, tra i quali quello di soccorso dei Vigili del fuoco deve essere chiaramente riportato sugli avvisi interni inerenti la sicurezza.

10.3 – Addestramento del personale – primo intervento

Il responsabile dell'attività, sulla base del piano di sicurezza predisposto dovrà provvedere in particolare ad una corretta formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento sia sull'azionamento del sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.
Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.
In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza ad iniziare dagli allarmi;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti eventualmente presenti all'interno del centro;
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.

Nei centri di tipo 1, durante le ore di attività, dovranno essere presenti almeno 2 persone formate per l'attuazione delle misure di prevenzione e lotta degli incendi; per le attività di tipo 2 e 3 il numero di addetti presenti non potrà essere inferiore a quattro di cui almeno una in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art.3 della Legge 28.11.96 n°609.

10.4 – Registro dei controlli
Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

10.5 – Istruzioni di sicurezza
All'ingresso del centro devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare:

◊ le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i relativi varchi sulla recinzione nonché i punti di raccolta;
◊ i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
◊ i dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
◊ i divieti da osservare da parte degli utenti.

CAPO II

ATTIVITÀ ESISTENTI

11. UBICAZIONE
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.

11.1 – Accesso all'area
◊ Il centro deve essere permanentemente accessibile ai veicoli dei servizi di emergenza.
Gli automezzi di soccorso devono poter raggiungere almeno l'ingresso del centro.
Per le attività di tipo 2 deve essere garantita la percorribilità, eventualmente anche sull' esterno, di tutto il perimetro del centro ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco ovvero la percorribilità, agli stessi mezzi dei Vigili del fuoco, della viabilità principale all'interno del centro.

Per attività di tipo 3 deve essere possibile a percorribilità ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco della viabilità principale all'interno del centro.

11.2 – Sistemazione interna
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.2.

12. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 3.1.

13. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 4.

14. ATTIVITA' ACCESSORIE
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 5.

15. SERVIZI TECNOLOGICI
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 6.1.

16. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7.

17. – IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 8.

18. SEGNALETICA DI SICUREZZA
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 9.

19. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10.

TITOLO II

METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI DI DEMOLIZIONI DI VEICOLI E SIMILI CON RELATIVI DEPOSITI

GENERALITÀ

Ai fini dei termini, definizioni e tolleranze dimensionali del presente titolo si applicano le definizioni di cui al punto 1.1 del Titolo I, nonché quelle riportate nel corpo del presente Titolo.

Scopo del presente Titolo è la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell'insediamento ove si svolgono attività di demolizione di veicoli e simili con relativi depositi.
La proporzionalità delle misure di sicurezza viene ottenuta in due fasi, trattate rispettivamente nella Parte A e B del presente Titolo:

PARTE A - categorizzazione del centro;
PARTE B - definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie del centro.

La Parte A definisce le modalità per determinare la categoria, ai fini antincendio, dei centri attraverso il riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo di scenari pre-codificati, definiti e differenziati in base ai seguenti tre aspetti caratterizzanti:

1) contesto nel quale il centro è inserito: aspetto che permette di tenere conto del livello di interdipendenza tra il centro e ambiente esterno in particolare con riferimento alle potenziali interferenze con elementi sensibili esterni (quali ad esempio vie di comunicazione primarie , ospedali, ecc.) ovvero la presenza di elementi di separazione parafuoco tra il centro ed elementi esterni che evitano la propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa.

2) caratteristiche dei comparti(*) interni: aspetto che consente di connotare la tipologia di scenario incidentale di riferimento, che potrebbe essere necessario fronteggiare, attraverso l'analisi congiunta dei seguenti elementi:
a) tipologia di avversità dello scenario di incendio potenziale;
b) tipologia di potenziale esposizione di persone;
c) presenza di punti di criticità specifica.

(*) Comparto: area del centro che presenta caratteristiche di unitarietà spaziale e d'uso.

3) ubicazione e lay-out del centro: aspetto che consente di tenere conto dei fattori che concorrono a determinare le possibilità e la modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario emergenziale di riferimento, mediante l'analisi congiunta dei seguenti elementi:
a) raggiungibilità del centro da parte dei soccorritori esterni;
b) livello di accessibilità al centro da parte dei soccorritori esterni;
c) configurazione distributiva del sistema viario interno al centro;
d) estensione del centro.

La Parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio determinate nella Parte A.
Lo schema 1 della pagina seguente sintetizza la procedura.

Schema 1 : schema a blocchi del metodo

METODO PROPORZIONALE
DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO

PARTE A

Analisi del contesto insediativo
Analisi degli elementi di separazione perimetrale
Definizione del livello di interdipendenza con il contesto

Analisi e zonazione del centro
Individuazione degli elementi di suddivisione dei comparti

Analisi dei comparti
caratterizzazione delle zone omogenee dei comparti

evento potenziale

propagabilità

lay-out distributivo estensione

raggiungibilità accessibilità soccorsi

punti di criticità specifica

classe scenario incidentale di comparto

livello di vulnerabilità funzionale

Attività a rischio specifico

L S F E D V

1 2 3 4

se interdipendente indicare con codice *
se non interdipendente nessun codice

Assegnazione codice categoria **M N R**

Codice di categorizzazione del centro ai fini antincendio

PARTE B

Definizione contestualizzata delle misure minime di sicurezza
in base alla categorizzazione ai fini antincendio

Rimando al rispetto di norme specifiche

organizzazione generale

precauzioni

comunicazioni

allontanamento

contrasto

PARTE A
CATEGORIZZAZIONE DEI CENTRI DI DEMOLIZIONE AI FINI ANTINCENDIO

A.1. ANALISI DEL CONTESTO INSEDIATIVO

Un centro si considera “interdipendente”, cioè potenzialmente impattante sul contesto, se a distanza da elementi sensibili inferiore o uguale a quella indicata nella seconda colonna del prospetto A.1. Detta distanza deve essere misurata dal perimetro del centro.

Prospetto A.1 – Distanza di influenza

Tipo elemento sensibile	Distanza di influenza (m)
Autostrada, ferrovia	150
Viabilità a scorrimento veloce	100
Ospedale	200
Scuola	200

L’interdipendenza con elementi sensibili presenti nel contesto viene codificato con il simbolo * (asterisco). L’assenza di interdipendenza non prevede alcun codice o simbolo.

A.2. CARATTERIZZAZIONE DEI COMPARTI

A.2.1 - Suddivisione del centro in comparti

La presenza di elementi di interruzione aventi caratteristiche almeno pari a quelle indicate nel Prospetto A.2 consente di distinguere aree contigue funzionalmente separate o interrotte nella loro continuità e di suddividere la superficie del centro in comparti.

Prospetto A.2 - Elementi di interruzione

Tipologia elemento di interruzione	Descrizione	Valore del parametro geometrico di riferimento
Fasce libere	strade interne sgombre da qualsiasi materiale combustibile o spazi privi di vegetazione o con sola presenza di manto erboso di larghezza L_f almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	L_f= 3 m
Muri separazione	Muri in c.a. di spessore almeno pari a 20 cm di altezza H_s almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	H_s= 2.5 m
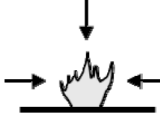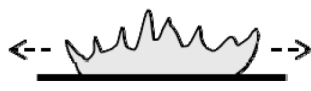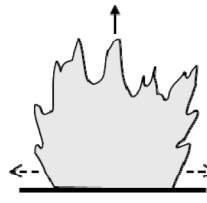
A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee

~~Il~~ Nel centro di demolizione sono individuate le seguenti aree operative definite nella parte I:
Area di bonifica;
Settore di parcheggio dei veicoli da destinare a demolizione;
Settore di parcheggio regolamentato;
Settore rottamazione;
Settore deposito carcasse;
Settore deposito rottami;
Area Uffici;
Magazzini.

Per ogni area operativa viene determinato lo scenario incidentale potenziale associando il codice definito nel prospetto A.4, il cui significato è definito nel Prospetto A.3.

Prospetto A.3 – codifica scenari incidentali di riferimento

Evento	***Propagazione limitata***	***Propagazione non limitata***
Piccole - medie proporzioni	*L - Limitato*	*E - esteso*
Grandi proporzioni	*S - Sviluppo verticale*	*V - vasto*
ATEX	*F - fiammata*	*D - deflagrazione*

Prospetto A.4 – assegnazione degli scenari incidentali potenziali

Tipologia di scenario	***Focolaio riferimento***	***Scenario gestionale***	***Codifica scenario incidentale***
Parcheggio veicoli da destinare a demolizione	*Auto*	*Separazioni di 3 m ogni 10x10m (2 file di 5 auto accostate)*	*L*
		Assenza separazioni di 3m ogni 10x10m oppure comparto estensione > 500 m^2	*E*
Area di bonifica e di trattamento	*Materiale o gas infiammabili*	*Assenza recupero gas*	*D*
		Presenza estrazione/recupero gas	*F*
Parcheggio regolamentato e area rottamazione	*carcasse/plastiche*	*Accatastamento max su 2 livelli in comparti fino a 1000* m^2	*E*
		Accatastamento su più di 2 livelli oppure comparto > 1000 m^2	*V*
Depositi	*Pneumatici/plastiche*	*In cassoni metallici separati di almeno 3 m in entrambe le direzioni (6m da settore bonifica) in comparto fino a 1000* m^2	*S*
		Accatastamento in mucchi o deposito in cassoni accostati a meno di 3m(meno di 6m rispetto settore bonifica) in comparto fino a 1500 m^2 *oppure comparto > 1500* m^2	*V*
	Gas recuperato	*Bottiglie/serbatoi*	*D*
Area uffici e magazzino	*Materiale recuperato*	*Zone compartimentate < 200 mq*	*L*
		Magazzino > 200 m^2	*E*

Prospetto A.5 – categorizzazione in funzione degli scenari incidentali presenti

In esito all'assegnazione degli scenari incidentali potenziali, si procede ad associare al centro una categoria (M, N, R), come da prospetto seguente:

Scenario emergenziale	***Categoria***
Solo L, F	*M - minore*
Presenza di E,S ma non V e non D	*N - normale*
Presenza di V oppure D	*R - rilevante*

A.2.3 - Caratterizzazione criticità specifiche

Nell'ambito del centro possono essere presenti zone destinate a servizi di supporto quali piazzole rifiuti, locali tecnologici, zone di stoccaggio di sostanze pericolose a servizio delle attività, che costituiscono elementi di criticità specifica che devono essere gestiti nel rispetto degli specifici requisiti definiti nella Parte B.

A.2.4 - Identificazione attività aree e locali a rischio specifico

Nell'ambito del centro vengono identificate e localizzate le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico.

A.3. CARATTERIZZAZIONE DELL'UBICAZIONE E DEL LAY-OUT

Ubicazione e lay-out del centro incidono su possibilità e modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario incidentale di riferimento.
La caratterizzazione viene effettuata definendo un indice di vulnerabilità funzionale del centro dipendente dai seguenti fattori:
a) disponibilità dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilità e di accessibilità al centro;
b) presenza di lay-out favorevole alla praticabilità dell'intervento;
c) estensione massima dei comparti;
d) estensione del centro.

A.3.1 - Vulnerabilità funzionale del centro

Il livello di vulnerabilità funzionale del centro è definito dal Prospetto A.6.

Prospetto A.6 Livello vulnerabilità funzionale del centro

Lay-out distributivo della viabilità interna carrabile con mezzi di portata fino a 35 q e di larghezza almeno pari a 3 m	Estensione massima dei comparti o del centro	Raggiungibilità del centro da parte di mezzi VVF con tempi di percorrenza inferiori a 20 min		
		si[1]		no
		Centro con accessibilità multipla indipendente[2]	Centro con accesso singolo	
Organizzazione a maglia (ossia che consente di raggiungere ogni punto almeno con due percorsi contrapposti)	superficie comparti ≤ 1500 m^2 *e* centro ≤ 10000 m^2	1	1	3
	superficie comparti > 1500 m^2 *oppure* centro > 10000 m^2	1	2	3
Organizzazione a pettine o mista	superficie comparti ≤ 1000 m^2 *e* centro ≤ 10.000 m^2	2	2	4
	superficie comparto > 1000 m^2 *oppure* centro > 10000 m^2	2	3	4

(1) condizione che si ritiene convenzionalmente soddisfatta se la sede o distaccamento dei Vigili del fuoco è a distanza dal centro inferiore a 20 km in pianura o 10 km se il tragitto comprende tratte di percorrenza prevalentemente in zona montana.
(2) per accessibilità multipla indipendente si intende la presenza di due o più accessi carrabili che consentano l'accesso al centro anche in caso di evento incidentale che interessa uno degli accessi

Il Prospetto A.7 fornisce un'interpretazione operativa dei vari livelli di vulnerabilità funzionale riportati nel Prospetto A.6.

Prospetto A.6 – Significato operativo dei vari livelli di vulnerabilità funzionale

Livello di vulnerabilità funzionale	Tipologia di risposta associata	Descrizione
1	*prontamente assistibile*	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una pronta assistenza da parte dei soccorritori esterni
2	*assistibile*	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento
3	*autogestita*	ubicazione e lay-out che: - non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento - non comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento
4	*autogestita gravosa*	ubicazione e lay-out che: - non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento - comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento

A.4. CATEGORIZZAZIONE DEL CENTRO AI FINI ANTINCENDIO

La categorizzazione del centro ai fini antincendio è espressa attraverso un codice alfanumerico connotativo dello scenario emergenziale di riferimento composto da:

- una lettera maiuscola: indicativa dello scenario incidentale di riferimento più gravoso presente, definito secondo i criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da L, S, F, E, D, V la gravosità degli scenari;

- un numero da 1 a 4: indicativo del livello di vulnerabilità funzionale definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.3;

- un eventuale asterisco: la cui presenza indica l'interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.1.

M3; R1*; N2; M2*; R4

Figura 1. Esempi di codici di categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio

PARTE B

MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza hanno lo scopo di impedire il generarsi dello scenario emergenziale potenziale e di definire le condizioni necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento qualora questo abbia comunque a verificarsi.
Tali misure sono definite in modo proporzionato e contestualizzato alla situazione della realtà esaminata facendo riferimento alla categoria antincendio del centro definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella Parte A.

Le misure di sicurezza vengono distinte con riferimento ai seguenti aspetti:
1. organizzazione generale;
2. precauzioni;
3. comunicazioni;
4. allontanamento;
5. contrasto.

Per le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da disposizioni di prevenzione incendi (attività commerciali, autorimesse, gruppi elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di g.p.l., ecc.) si applicano le specifiche disposizioni in materia.

B.1. - ORGANIZZAZIONE GENERALE

B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni

Per i centri classificati come *interdipendenti* con il contesto (codificati con asterisco) è necessario un raccordo con i soggetti esterni gestori degli elementi sensibili su cui possono impattare gli effetti dell'evento emergenziale (autostrade, ferrovie, ospedali, ecc.) per definire le modalità di pronto coordinamento delle operazioni di emergenza in caso di incendio all'interno del centro. Tali accordi e le relative procedure di coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza.

B.1.2 - Zone di sicurezza relativa

Possono essere considerate *zone di sicurezza relativa* tutte le aree e gli edifici che, rispetto ad un'area potenzialmente interessata da un incendio:

a) si trovano ad una distanza di almeno 10 m;
b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza che nell'allontanamento venga attraversata l'area interessata dall'incendio;
c) hanno complessivamente dimensioni sufficienti a contenere le persone presenti nel centro, considerando una densità massima di affollamento pari a 1.2 persone/m^2.

Dette zone possono essere interne al centro e/o esterne in prossimità allo stesso.

B.1.3 - Servizio di sicurezza interno

Il *servizio di sicurezza interno* è l'insieme delle persone preposte alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso d'incendio. Le caratteristiche ed il numero di addetti del servizio, coerentemente con la valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, devono essere idonei a coprire sia le esigenze di

assistenza all'esodo che di lotta antincendio, e comunque non inferiori a quanto indicato nel prospetto seguente:

<table>
<tr><th rowspan="2">categoria insediamento</th><th colspan="3">vulnerabilità funzionale insediamento</th></tr>
<tr><th>1,2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>M</td><td colspan="2">Minimo n.2 addetti, con corso per rischio medio</td><td>Squadra antincendio, con corso per rischio medio.</td></tr>
<tr><td>N</td><td>Squadra antincendio, con corso per rischio medio.</td><td>Squadra antincendio per gestire scenari tipo E con corso per rischio medio</td><td>Squadra antincendio per gestire autonomamente scenari tipo E, con corso per rischio elevato ed attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609</td></tr>
<tr><td>R</td><td colspan="2">Squadra antincendio addestrata per gestire scenari tipo V, con corso per rischio elevato ed attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609</td><td>Squadra antincendio per gestire autonomamente scenari tipo V,
con corso per rischio elevato ed attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609</td></tr>
</table>

Il personale deve essere adeguatamente formato e addestrato con particolare riferimento agli interventi necessari per gestire le varie tipologie di scenari emergenziali potenziali presenti all'interno del centro. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare a periodiche riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (da tenere almeno una volta all'anno) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto. In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza, con particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed allarmi da attivare ;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti del centro;
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso.

B.1.4 - Atlante di caratterizzazione antincendio

Il responsabile dell'attività è tenuto a realizzare e a mantenere costantemente aggiornato l'insieme delle mappe di caratterizzazione antincendio del centro (atlante), che consentono di identificare e caratterizzare almeno i seguenti aspetti:

- contesto
- accessibilità
- viabilità interna
- distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee
- dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio
- zone di sicurezza relative interne ed esterne
- punti di criticità specifica
- attività, aree e locali a rischio specifico.

L'Atlante costituisce una misura di sicurezza finalizzata alla conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza antincendio ed è parte integrante ed essenziale del piano di emergenza ed evacuazione. L'atlante è utilizzato come strumento di riferimento conoscitivo nella pianificazione ed attuazione delle esercitazioni antincendio.

B.1.5 - Registro dei controlli

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre e tenere un registro dei controlli periodici in conformità alla vigente normativa.

B.1.6 – Piano di emergenza ed evacuazione

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998. È opportuno, inoltre, che le procedure di sicurezza siano direttamente riferite agli elementi riportati nell'Atlante di caratterizzazione antincendio e riguardino anche la gestione degli eventuali raccordi con soggetti esterni qualora necessari.

B.2. PRECAUZIONI

Le precauzioni sono misure di sicurezza finalizzate a minimizzare:
1. la presenza delle sorgenti di incendio;
2. le condizioni predisponenti all'attivazione dell'incendio;
3. le occasioni di attivazione dell'incendio.

A titolo indicativo e non esaustivo, nel centro sono tipicamente presenti le seguenti aree caratterizzate da specifici rischio incendio:
- a) Area di bonifica;
- b) Settore di parcheggio dei veicoli in accettazione
- c) Settore di parcheggio regolamentato;
- d) Settore rottamazione;
- e) Settore deposito carcasse;
- f) deposito rottami metallici diversi dal settore deposito carcasse;
- g) Area Uffici;
- h) Magazzini.
- i) Stoccaggi dei rifiuti pericolosi (batterie non riusabili, liquidi, ecc);
- j) Stoccaggi dei rifiuti recuperabili (pneumatici non riusabili, alcuni tipi di plastiche, ecc);

Il responsabile dell'attività deve prendere i necessari provvedimenti affinché vengano rispettati i seguenti divieti e vengano adottate le precauzioni indicate nei punti seguenti:

Disposizioni generali
- Le fasce di separazione fra zone / comparti devono essere mantenute pulite, in ordine e utilizzate solo per il transito dei veicoli e pedonale;

- l'utilizzo di apparecchiature a fiamma libera o in grado di produrre scintille deve avvenire esclusivamente attraverso apposite procedure operative, redatte a seguito di specifica valutazione del rischio incendio (presenza o meno di materiale combustibile o infiammabile nelle vicinanze, adozione o meno di schermi parafuoco, presenza o meno di attrezzature di spegnimento di primo intervento, necessità o meno di successivi ispezioni tese a verificare presenza di possibili incendi covanti, ecc….);
- sia predisposta idonea cartellonistica indicante le precauzioni di prevenzione incendi e le istruzioni per la segnalazione di emergenza incendio;
- divieto di parcheggio auto a ridosso dell'area di bonifica e delle zone ove si effettuano lavorazioni comportanti l'utilizzo di fiamme libere o attrezzature che producono scintille;
- l'area di bonifica o le aree ove avvengono lavorazioni comportanti l'utilizzo di fiamme libere o con attrezzature che producono scintille devono essere contornate da una fascia di rispetto avente profondità non inferiore a 10 m sgombera da materiale combustibile;

Impianti tecnologici

Tutti gli impianti tecnologici presenti nel centro devono essere progettati, realizzati, mantenuti e verificati in conformità alla regola dell'arte ed utilizzati in conformità alle specifiche di esercizio.

Detenzione di sostanze pericolose

- Le sostanza pericolose eventualmente presenti all'interno del centro devono essere conservate e manipolate secondo le specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa.

B.3 - COMUNICAZIONI

Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono volte a garantire:

a) la comunicazione del gestore con l'esterno;
b) la comunicazione interna con eventuali utenti;
c) la comunicazione tra addetti per coordinamento emergenza.

A tal fine devono soddisfare le seguenti esigenze:

- garantire un punto di riferimento in caso di emergenza per utenti e soccorritori esterni;
- fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza;
- disporre di strumenti di allertamento degli utenti;
- disporre di sistemi di comunicazione tra gli addetti del servizio di sicurezza interno per garantire il coordinamento degli interventi.

B.3.1. Misure minime per la comunicazione

Tipo insediamento	Categoria centro		
	M	N	R
superficie sino a 3000 mq	*I*		
superficie superiore a 3000 e sino a 5000 mq	*I*	*I e (II o III)*	*I e(II o III)e IV*
superficie superiore a 5000 e sino a 10000 mq	*I e(II o II) e IV*		
superficie superiore a 10000 mq	*I e II e III e IV*		
Presenza di codice asterisco *	*Comunicazione esterna per interdipendenza*		

Caratteristiche delle singole misure:

Comunicazione esterna per interdipendenza (punto A.1) per codice *
Comunicazione precodificata con gestori di strutture/infrastrutture esterne, al fine di dare attuazione agli accordi per la sicurezza in caso di emergenza. La comunicazione deve essere effettuata da persona appositamente formata e incaricata.

I. Presidio fisso
Il presidio fisso è un luogo interno al centro debitamente segnalato e permanentemente presidiato (Uffici, Magazzino di vendita, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e gestire le situazioni di emergenza che si possono verificare nell'ambito dell'attività durante l'apertura della stessa.
Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi e/o mezzi di comunicazione con il personale addetto alla gestione della sicurezza e con i soccorritori esterni.

II. Punto segnalazione emergenze
Il punto di segnalazione emergenze è un presidio fisso o mobile di comunicazione, utilizzabile all'interno del centro, attraverso il quale è possibile trasmettere una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso. Nel caso di sistema fisso, i punti di segnalazione devono trovarsi a distanza reciproca non superiore a 150 m misurati lungo i percorsi viari.
L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di segnalazione deve essere di almeno 30 minuti.

III. Dispositivi di allertamento
I dispositivi di allertamento sono sistemi che consentono la diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di allontanamento dalle aree critiche verso le zone di sicurezza relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione sonora di tipo mobile o fisso o anche sistemi di attivazione di sirene d'allarme con suono preventivamente codificato e pubblicizzato anche agli utenti.
L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti.

IV. Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza
Al fine di garantire un buon coordinamento delle operazioni di emergenza, è necessario dotare gli addetti del servizio di sicurezza interno di idonee apparecchiature per le comunicazioni.

B.4. - Misure per l'allontanamento

Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a:
a) facilitare l'allontanamento;
b) garantire una adeguata assistenza all'esodo.

Le misure di sicurezza, in particolare, sono ricondotte ai seguenti criteri:
- usufruire della presenza di idonee facilitazioni per l'individuazione e la percorribilità delle vie d'allontanamento;
- agevolare e assistere le persone coinvolte nell'allontanamento dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa.

Per tutte le categorie di insediamento dovranno essere predisposte:

- Segnaletica e planimetrie orientative, unite a note informative;
- Illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta;
- Nelle zone operative dovrà essere esclusa la presenza di personale non addetto / utenti; se prevista dovrà essere limitata e prevedere l'accompagnamento degli utenti in condizioni ordinarie e in emergenza;
- Nelle zone riservate agli utenti (magazzino vendita ecc.) dovrà essere presente almeno un addetto incaricato di accompagnare gli stessi, in caso di emergenza, nelle aree a sicurezza relativa o direttamente all'esterno.

B.5 - CONTRASTO

Le misure di sicurezza relative all'azione di contrasto sono volte a consentire:
a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi;
b) l'azione di contenimento per evitare la propagazione;
c) l'efficace intervento di enti esterni (VVF e eventuali squadre antincendio di reciproca collaborazione)

Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti criteri:
- disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base;
- disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare un primo intervento da parte degli addetti preposti alla lotta antincendio;
- disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio, muniti di idonei dispositivi ed attrezzature d'intervento sugli scenari emergenziali potenziali presenti nell'insediamento;
- garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli enti esterni di soccorso;

B.5.1 - Dotazioni di base

Tutte le zone del centro devono essere dotate di un adeguato numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere.

Gli stessi devono essere ubicati in posizioni facilmente accessibili, visibili e segnalate in modo che la distanza che la persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente minima 34A 113BC.
Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

In prossimità di ogni punto di utilizzo di fiamme libere o attrezzature che possono produrre scintille, laddove previsto, dovrà essere tenuto a disposizione almeno un estintore con idoneo estinguente e capacità estinguente sufficiente, comunque non inferiore a 34 A 113BC.

B.5.2 - Risorse per il primo intervento

Le risorse per il primo intervento possono essere di tipo fisso o, in alternativa, di tipo mobile.
Nel caso in cui l'insediamento sia dotato di una rete idrica antincendio realizzata in data antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, la stessa dovrà presentare almeno i requisiti prestazionali minimi previsti nel prospetto B.5.2.1.
Qualora non sia presente una rete idrica antincendio ovvero la stessa abbia caratteristiche inferiori a quelle previste nel prospetto B.5.2.1, dovranno essere garantite risorse idriche per il primo intervento con dispositivi antincendio mobili, debitamente predisposti, aventi caratteristiche minime almeno pari a quelle riportate nel prospetto B.5.2.1.
Qualora la rete idrica antincendio venga realizzata ex novo dovrà rispettare quanto previsto per le nuove attività, senza l'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di cui al successivo punto B.5.3.

B.5.2.1 - Risorse minime di primo intervento per le varie categorie di insediamento

<table>
<tr><td rowspan="2" colspan="2">CATEGORIA</td><td colspan="4">SISTEMA FISSO
(esistente)</td><td colspan="3">DISPOSITIVI ANTINCENDIO MOBILI
(in alternativa al sistema fisso)</td></tr>
<tr><td>massima distanza relativa tra apparecchi idranti o naspi
(m)</td><td>numero[1] getti idrici
(n)</td><td>prestazioni dei getti idrici[2]
(l/min) - (MPa)</td><td>durata di erogazione
(min)</td><td>quantità acqua
(l)</td><td>sostanze estinguenti complementari</td><td>numero getti idrici disponibili
(n)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">M</td><td>1, 2</td><td>80</td><td>1 idrante
2 naspi</td><td>idrante (120 - 0.2)
oppure
naspo (60-0.3)</td><td>30</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr>
<tr><td>3, 4</td><td>80</td><td>1 idrante
2 naspi</td><td>idrante (120 - 0.2)
oppure
naspo (60 - 0.3)</td><td>45</td><td>600</td><td>---</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">N</td><td>1, 2</td><td>80</td><td>1 idrante
2 naspi</td><td>idrante (120 - 0.2)
oppure
naspo (60 - 0.3)</td><td>45</td><td>600</td><td>additivo[3]</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3, 4</td><td>80</td><td>2 idrante
4 naspi</td><td>idranti (120 - 0.2)
oppure
naspi (60 - 0.3)</td><td>60</td><td>1500</td><td>additivo[3]</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">R</td><td>1, 2</td><td>80</td><td>2 idrante
4 naspi</td><td>idranti (120 - 0.2)
oppure
naspi (60 - 0.3)</td><td>60</td><td>2500</td><td>additivo[3]</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3, 4</td><td>60</td><td>2 idrante
4 naspi</td><td>idranti (120 - 0.2)
oppure
naspi (60 - 0.3)</td><td>90</td><td>3000</td><td>additivo[3]</td><td>2</td></tr>
</table>

(1) Numero minimo di getti che devono poter essere contemporaneamente applicabili sull'incendio.
(2) Prestazioni minime dei getti idrici: portata minima (l/min) e pressione minima (Mpa) che deve essere garantita a monte dell'apparecchio erogatore.
(3) Additivo per migliorare le prestazioni di spegnimento.

B.5.3 - Approvvigionamento idrico

Le fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso esterni (VV.F., C.F.S., Protezione Civile, Ente Parco, ecc.) ed interni mobili, possono essere costituite da una riserva idrica (serbatoio/i, piscina/e, , lago, mare, ecc.) o, in alternativa, da uno o più idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata.
Le caratteristiche minime di tali risorse sono definite per le varie categorie di insediamento nel prospetto B.5.3.1.

Prospetto B.5.3.1 - Fonti minime di approvvigionamento idrico per le varie categorie di insediamento e per il rifornimento dei mezzi mobili

CATEGORIA		Tipologia di fonte di approvvigionamento			
		RISERVA IDRICA *(m^3)*	IDRANTI SOPRASUOLO *(in alternativa a riserva idrica)*		
			numero[1] *(n)*	Portata attacco uscita DN 70 [(2)] *(l/min)*	durata di erogazione *(min)*
M	1	5	1	150	30
	2	10	1	300	30
	3, 4	15	1	300	45
N	1, 2	10	1	300	30
	3, 4	20	2	300	60
R	1, 2	20	2	300	60
	3, 4	30	2	300	90

(1) almeno un idrante in prossimità dell'accesso principale per i mezzi di emergenza ovvero ad una distanza non superiore a 100 m

(2) portata erogata da ciascun idrante in contemporanea.

Le fonti di approvvigionamento idrico di cui al prospetto B.5.3.1 devono essere disponibili nell'ambito o in prossimità all'insediamento; le stesse devono essere ubicate in posizione segnalata e facilmente accessibile ai mezzi esterni di soccorso e a quelli interni di tipo mobile; l'acqua deve essere facilmente prelevabile dai mezzi di soccorso e/o mobili.

B.5.4 – Dotazioni minime per il personale addetto alla lotta antincendio

Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di idoneo equipaggiamento, dei dispositivi di protezione individuale, utensili ed attrezzature e di ogni altro mezzo o dispositivo necessario a fronteggiare i potenziali scenari emergenziali, in modo che sia garantita l'autoprotezione e l'efficacia delle azioni di contrasto e/o contenimento dell'evento, tenuto conto delle varie condizioni operative ed ambientali e in rapporto ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati.

14A05209

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Acquario», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 28 marzo 2013, con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Acquario" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 19 maggio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 giugno 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Acquario", con sede in Bari (codice fiscale n. 06303690728) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Angela D'Aniello, nata a Terlizzi (BA) il 25 gennaio 1977 e domiciliato in Terlizzi (BA), via Metastasio n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05153

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di consumo ed agricola S. Grato in liquidazione», in *Nova* Milanese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 10 dicembre 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 31 dicembre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Società Cooperativa

di Consumo ed Agricola S. Grato in Liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 18 luglio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 5 novembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 febbraio 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 18 febbraio 2014 il legale rappresentante della suddetta società, ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Società Cooperativa di Consumo ed Agricola S. Grato in Liquidazione", con sede in *Nova* Milanese (MB) (codice fiscale n. 01209800158) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ferdinando Ramponi, nato a Milano il 27 giugno 1948 e ivi domiciliato in piazza Cavour n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05155

DECRETO 6 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Istituto Autonomo Cooperative Abitazione del Lazio - I.A.C.A.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 febbraio 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 25 febbraio 2014, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "Istituto Autonomo Cooperative Abitazione del Lazio - I.A.C.A.L. - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in Liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 31 gennaio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente

registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Istituto Autonomo Cooperative Abitazione del Lazio - I.A.C.A.L. - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in Liquidazione", con sede in Roma (codice fiscale n. 02225010582) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971, e ivi domiciliato in piazza Giuliano della Rovere n. 4, Ostia.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05156

DECRETO 10 giugno 2014.

Nomina del commissario liquidatore della «Casa Insieme Rieti 1 società cooperativa a responsabilità limitata», in Rieti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e art. 223-*septiesdecies* disp. att.c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto dirigenziale del 13 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale la Società Cooperativa "Casa Insieme Rieti 1 Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" con sede in Rieti è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e art. 223-*septiesdecies* disp. Att. c.c., senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota dell'11 settembre 2013 con cui i sig. ri Piera Noemi Quinzi e Dante D'Angeli, rappresentati dall'avv. Carla Amadei, chiedono la nomina di un commissario liquidatore in quanto la cooperativa in questione risulta proprietaria di alcune unità immobiliari site in Rieti;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale 13 marzo 2013 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la reale situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni patrimoniali da apprendere alla massa concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pier Luigi Coccia, nato a Rieti il 12 aprile 1962, codice fiscale: CCCPLG62D12H282O, con studio in Rieti, via Sanizi n. 19, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa "Casa Insieme Rieti 1 Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" con sede in Rieti, C.F.: 00720060573, già sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore con il succitato decreto dirigenziale del 13 marzo 2013.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05154

DECRETO 8 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Cooperativa Edil - Strade Imolese Società Cooperativa - con sigla C.E.S.I », in Imola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Preso atto che in data 30 giugno 2014 è pervenuta una Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società cooperativa Cooperativa Edil – Strade Imolese Società Cooperativa – in sigla C.E.S.I. con sede in Imola (BO), approvata dal Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2014, dalla quale si evince la grave criticità della società;

Considerato che nella citata Relazione gli Amministratori evidenziano che la società cooperativa C.E.S.I. aveva raggiunto il 17 settembre 2012 un Accordo ex art. 67 della legge fallimentare sulla base di un Piano concordato con gli Istituti di Credito;

Preso atto che tale Piano prevedeva la continuità dell'attività sociale, per committenze pubbliche e private che avrebbero consentito volumi e margini capaci di mantenere l'ente in equilibrio con i costi aziendali, nonché la dismissione di società e beni immobiliari di proprietà C.E.S.I., finalizzata alla diminuzione del pesante debito ipotecario della cooperativa;

Considerato che nel 2013 si è, però, registrato un significativo scostamento tra le previsioni del Piano e la realtà di mercato in quanto si è verificata una significativa riduzione di nuove commesse, una forte prevalenza di commesse pubbliche rispetto a quelle a committenza privata, una conseguente marginalità molto ridotta, sia per effetto dei minori volumi di produzione, sia a causa della minore redditività delle commesse pubbliche;

Considerato, altresì, che le dismissioni delle società proprietarie di due Centri commerciali allocati a Carini ed Eboli, previste per il 2013, sono effettivamente avvenute solo il 17 novembre 2013, e con flussi finanziari netti a favore di C.E.S.I. inferiori al previsto situazioni e che nel medesimo esercizio si sono verificate perdite consistenti in capo alle Società lmmobiliari di proprietà C.E.S.I.;

Considerato che a seguito di tali risultati, fortemente discordanti dalle previsioni del Piano, la Cooperativa in data 21 gennaio 2014 ha nominato nuovi organi sociali che hanno predisposto tempestivamente un nuovo Piano che, sottoposto al Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2014, è ancora in fase di definizione in quanto basato sul reperimento di nuova liquidità che le Banche, fin dai primi incontri bilaterali avuti prima dell'incontro collegiale citato del 15 aprile 2014, hanno escluso di poter fornire;

Tenuto conto della Relazione con la quale il Collegio Sindacale prende atto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2014 e che da tale Relazione emerge una situazione patrimoniale e finanziaria particolarmente critica e conferma che la crescente tensione finanziaria ha comportato l'impossibilità della cooperativa a fare fronte ai propri impegni in una ottica di normale gestione aziendale;

Preso atto che il Collegio Sindacale dichiara che la significativa perdita di esercizio risultante dalla bozza di bilancio 2013, l'insufficiente capitale circolante netto, i flussi di cassa dell'attività operativa negativi o non sufficienti per il fabbisogno finanziario di C.E.S.I., le difficoltà nel reperire nuove fonti di fi-

nanziamento attraverso la dismissione di assets istituzionali partecipativi portano alla conclusione che le prospettive della continuità aziendale di C.E.S.I. allo stato, sia venuta meno;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, conclusa in data 1° luglio 2014, dalle quali si rileva un Patrimonio Netto negativo di € 2.203.392,33, un Attivo Circolante di € 886.633.234,00 a fonte di debiti a breve per € 954.190078,00 che evidenziano la condizione di insolvenza della cooperativa;

Vista l'istanza del 2 luglio 2014, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 3 luglio 2014, con la quale la Lega Nazionale delle Coperative e Mutue, cui l'ente aderisce, ha chiesto che la cooperativa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che alcuni creditori della società cooperativa hanno già intrapreso iniziative giudiziali per il recupero dei propri crediti e che in data 29 maggio 2014 il Consorzio Edile C.F.M., creditore di C.E.S.I. per € 215.534,46, ha presentato al Tribunale di Bologna istanza di fallimento e che il giudice ha fissato per il giorno 14 luglio 2014 l'udienza per l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente al rispetto degli obblighi di deposito dei bilanci;

Considerato che in data 2 luglio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Preso atto che in sede di revisione il legale rappresentante ha comunicato di non opporsi all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di rinunciare a fromulare controdeduzioni in merito allo stesso;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa C.E.S.I.;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Ritenuti idonei gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, del dott. Antonio Gaiani nato a Bologna il 16 ottobre 1965 ed ivi domiciliato in Via Castiglione, n. 25;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Società cooperativa Cooperativa Edil – Strade Imolese Società Cooperativa – con sigla C.E.S.I" con sede in Imola (BO) (codice fiscale 00292890373) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Gaiani nato a Bologna il 16 ottobre 1965 ed ivi domiciliato in Via Castiglione, n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05497

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 giugno 2014.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 620/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 25 aprile 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° marzo al 31 marzo 2014;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 14 maggio 2014;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

- ADEMPAS
- COMETRIQ
- EPERZAN
- LATUDA
- SIRTURO

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Allegato alla Determina AIFA Numero 620/2014 del 23/06/2014/

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaco di nuova registrazione

ADEMPAS

Codice ATC - Principio Attivo: C02KX05 - Riociguat

Titolare: BAYER PHARMA AG

GUUE 25/04/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Ipertensione polmonare tromboembolica cronica (*chronic thromboembolic pulmonary hypertension*, CTEPH).

Adempas è indicato per il trattamento di pazienti adulti di classe funzionale (CF) OMS da II a III affetti da
• CTEPH inoperabile,
• CTEPH persistente o recidivante dopo trattamento chirurgico,
per migliorare la capacità di esercizio fisico (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Ipertensione arteriosa polmonare (*pulmonary arterial hypertension*, PAH)
Adempas, come monoterapia o in combinazione con antagonisti del recettore dell'endotelina, è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da ipertensione arteriosa polmonare (PAH) con classe funzionale (CF) OMS da II a III per migliorare la capacità di esercizio fisico.

L'efficacia è stata evidenziata in pazienti affetti da PAH idiopatica o ereditaria oppure PAH associata a patologie del tessuto connettivo (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e controllato esclusivamente da un medico esperto nel trattamento di CTEPH o PAH.
Per uso orale.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/907/001 AIC **043333018/E**
0,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PP/ALU) - 42 COMPRESSE

EU/1/13/907/002 AIC **043333020/E**
0,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PP/ALU) - 84 COMPRESSE

EU/1/13/907/003 AIC **043333032/E**
0,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PP/ALU) - 90 COMPRESSE

EU/1/13/907/004 AIC **043333044/E**
1 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PP/ALU) - 42 COMPRESSE

EU/1/13/907/005 AIC **043333057/E**
1 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PP/ALU) - 84 COMPRESSE

EU/1/13/907/006 AIC **043333069/E**
1 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PP/ALU) - 90 COMPRESSE

EU/1/13/907/007 AIC **043333071/E**
1,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PP/ALU) - 42 COMPRESSE

EU/1/13/907/008 AIC **043333083/E**
1,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PP/ALU) - 84 COMPRESSE

EU/1/13/907/009 AIC **043333095/E**
1,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PP/ALU) - 90 COMPRESSE

EU/1/13/907/010 AIC **043333107/E**
2 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PP/ALU) - 42 COMPRESSE

EU/1/13/907/011 **AIC 043333119/E**
2 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PP/ALU) - 84 COMPRESSE

EU/1/13/907/012 AIC **043333121/E**
2 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PP/ALU) - 90 COMPRESSE

EU/1/13/907/013 AIC **043333133/E**
2,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PP/ALU) - 42 COMPRESSE

EU/1/13/907/014 AIC **043333145/E**
2,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PP/ALU) - 84 COMPRESSE

EU/1/13/907/015 AIC **043333158/E**
2,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PP/ALU) - 90 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista cardiologo – pneumologo – dermatologo - reumatologo - (RRL)

Farmaco di nuova registrazione

COMETRIQ

Codice ATC - Principio Attivo: ATC non disponibile; cabozantinib

Titolare: TMC PHARMA SERVICES LTD

GUUE 25/04/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

COMETRIQ è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma midollare della tiroide progressivo, non asportabile chirurgicamente, localmente avanzato o metastatico.

Per pazienti in cui lo stato della mutazione RET (Rearranged during Transfection) non è conosciuto o è negativo, si deve prendere in considerazione la possibilità di un minore beneficio prima di optare per il singolo trattamento (vedere informazioni importanti nei paragrafi 4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Modo di somministrazione

La terapia con COMETRIQ deve essere iniziata da un medico esperto nella somministrazione di medicinali anticancro.
La capsula deve essere deglutita intera e non aperta. Ai pazienti deve essere spiegato di non mangiare niente per almeno 2 ore prima di prendere COMETRIQ e per 1 ora dopo la somministrazione dello stesso.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/890/001 AIC: 043339011 /E
20 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - BLISTER (PVC/PE/PCTFE-AL) - 21 CAPSULE

EU/1/13/890/002 AIC: 043339023 /E
20 MG + 80 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - BLISTER (PVC/PE/PCTFE/AL) - CAPSULE DI 7 X 20 MG + 7 X 80 MG

EU/1/13/890/003 AIC: 043339035 /E
20 MG + 80 MG - CAPSULE RIGIDE - USO ORALE - BLISTER (PVC/PE/PCTFE/AL) - CAPSULE DI 21 X 20 MG + 7 X 80 MG

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio
Non pertinente

Obbligo di condurre misure post-autorizzative
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	**Termine**
Analisi matura dell'OS nello studio XL184-301, includendo analisi del sottogruppo condotte sulle pertinenti caratteristiche demografiche e al basale, nonché sul potenziale effetto di confusione causato dalle terapie successive allo studio.	30 aprile 2015

Obbligo specifico di completare le misure post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni
La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni, pertanto ai sensi dell'articolo 14, par. 7 del regolamento (CE) 726/2004, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	**Termine**
Studio di confronto della (XL-184-401) (140 mg vs 60 mg) in 112 pazienti con carcinoma midollare della tiroide ereditario o sporadico. I pazienti con forme sia sporadiche che ereditarie di MTC saranno qualificati per lo studio. Devono essere raccolti campioni freschi di tumore per analisi tumorali genetiche dal più recente sito metastatico nei pazienti registrati in questo studio di confronto della. I campioni saranno sottoposti alla valutazione delle mutazioni RET e RAS. I campioni di tessuti tumorali saranno inizialmente sottoposti a valutazione istologica, arricchimento manuale delle cellule tumorali e isolamento del DNA. La qualità dei campioni di DNA risultanti sarà valutata attraverso un test di amplificazione basato su PCR, nonché attraverso il sequenziamento con metodo Sanger per RET M918T. Un campione di sostituzione sarà richiesto qualora un campione originale non vada a buon fine durante il test di qualità PCR o quello con sequenziamento attraverso il metodo Sanger. Sarà realizzato il sequenziamento di nuova generazione degli esoni RET 10, 11 e 13-16, il quale copre la stragrande maggioranza delle mutazioni RET conosciute. Inoltre, i campioni saranno valutati per verificare le mutazioni in punti caldi di geni RAS (geni HRAS, KRAS, e NRAS). Le valutazioni PK saranno richieste per tutti i soggetti (entrambi i gruppi di dose). I risultati saranno utilizzati per valutare l'esposizione a cabozantinib a livelli di dose di 60 e 140 mg, nonché per caratterizzare ulteriormente i modelli di popolazione PK e i rapporti della risposta all'esposizione di cabozantinib e dei possibili metaboliti in questa popolazione.	**31 marzo 2019**

Regime di dispensazione
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologo - endocrinologo (RNRL).

Farmaco di nuova registrazione

EPERZAN

Codice ATC - Principio Attivo: A10BX13 - Albiglutide

Titolare: GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LTD

GUUE 25/04/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Eperzan è indicato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti per migliorare il controllo glicemico in:

Monoterapia

Quando la dieta e l'esercizio fisico da soli non forniscono un adeguato controllo della glicemia nei pazienti per i quali l'uso di metformina è considerato inappropriato per controindicazioni o intolleranza.

Terapia di associazione

In associazione con altri prodotti ipoglicemizzanti, tra cui l'insulina basale, quando questi, insieme con la dieta e l'esercizio fisico, non forniscono un adeguato controllo glicemico (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per i dati disponibili sulle diverse associazioni).

Modo di somministrazione

Eperzan si autosomministra per via sottocutanea nell'addome, coscia, o parte superiore del braccio.
Non deve essere somministrato per via endovenosa o per via intramuscolare.
Ogni iniettore a penna deve essere utilizzato da una sola persona ed una sola volta.
La polvere liofilizzata contenuta nella penna deve essere ricostituita prima della somministrazione. Per le istruzioni sulla ricostituzione di Eperzan prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e le istruzioni per l'uso incluse nel Foglio Illustrativo.
Quando si usa Eperzan ed insulina, ogni medicinale deve essere somministrato con iniezioni separate.
Non mescolare mai i due medicinali. E' accettabile iniettare Eperzan e insulina nella stessa regione del corpo ma le iniezioni non devono essere adiacenti l'una all'altra.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/908/001 AIC **043334010/E**
30 MG - POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - CARTUCCIA A DOPPIA CAMERA (DCC) IN PENNA PRERIEMPITA - 4 PENNE PRERIEMPITE, 4 AGHI PER PENNA

EU/1/13/908/002 AIC **043334022/E**
50 MG - POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - CARTUCCIA A DOPPIA CAMERA (DCC) IN PENNA PRERIEMPITA - 4 PENNE PRERIEMPITE, 4 AGHI PER PENNA

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Internista – endocrinologo – geriatra - (RRL).

Farmaco di nuova registrazione

LATUDA

Codice ATC - Principio Attivo: N05AE05 - Lurasidone

Titolare: TAKEDA PHARMA A/S

GUUE 25/04/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.

Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Latuda è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti a partire dai 18 anni di età.

Modo di somministrazione

Le compresse rivestite con film di Latuda sono per uso orale e devono essere prese una volta al giorno durante un pasto.

Se assunte senza cibo, si prevede che l'esposizione a lurasidone risulti significativamente inferiore rispetto all'assunzione con cibo (vedere paragrafo 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Le compresse di Latuda devono essere ingerite intere per mascherarne il sapore amaro. Le compresse di Latuda devono essere assunte ogni giorno alla stessa ora per agevolare l'aderenza.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/913/001 AIC **043335013/E**

18,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 14X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/002 AIC **043335025/E**

18,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 1X28 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/003 AIC **043335037/E**
18,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 1X30 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/004 AIC **043335049/E**
18,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 1X56 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/005 AIC **043335052/E**
18,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 1X60 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/006 AIC **043335064/E**
18,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 1X90 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/007 AIC **043335076/E**
18,5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 1X98 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/008 AIC **043335088/E**
37 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 14X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/009 AIC **043335090/E**
37 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 28X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/010 AIC **043335102/E**
37 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 30X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/011 AIC **043335114/E**
37 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 56X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/012 AIC **043335126/E**
37 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 60X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/013 AIC **043335138/E**
37 MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 90X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/015 AIC **043335140/E**
74 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 14X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/016 AIC **043335153/E**
74 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 28X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/017 AIC **043335165/E**
74 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 30X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/018 AIC **043335177/E**
74 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 56X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/019 AIC **043335189/E**
74 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 60X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/020 AIC **043335191/E**
74 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 90X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/021 AIC **043335203/E**
74 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 98X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/913/014 AIC **043335215/E**
37 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER ALU/ALU - 98X1 COMPRESSE (DOSE UNITARIA)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione proposto:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Farmaco di nuova registrazione

SIRTURO

Codice ATC - Principio Attivo: J04A – Farmaci per il trattamento della tubercolosi

Titolare: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.

GUUE 25/04/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

SIRTURO è indicato per l'uso negli adulti come parte di un appropriato regime di associazione per la tubercolosi polmonare multiresistente (MDR-TB) quando non può essere utilizzato altro efficace regime terapeutico per motivi di resistenza o tellerabilità. Vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Modo di somministrazione

Il trattamento con SIRTURO deve essere iniziato e monitorato da un medico con esperienza nel trattamento dell'infezione da *Mycobacterium tuberculosis* multiresistente.
SIRTURO deve essere usato in associazione con almeno 3 medicinali ai quali l'isolato del paziente si sia dimostrato sensibile *in vitro*. Dopo il completamento del trattamento con SIRTURO, il trattamento con gli altri medicinali del regime di associazione deve essere continuato.
Se non sono disponibili risultati di test *in vitro*, il trattamento può essere iniziato con SIRTURO in associazione con almeno quattro medicinali ai quali l'isolato del paziente è probabilmente sensibile.
Si raccomanda di somministrare SIRTURO secondo la strategia "Diretta Osservazione del Trattamento" (DOT).
SIRTURO deve essere assunto per via orale con il cibo, poiché la somministrazione con il cibo aumenta biodisponibilità orale di circa 2 volte (vedere paragrafo 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto). Le compresse di SIRTURO devono essere deglutite intere con un po' d'acqua.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/901/001 AIC: 043332016 /E
100 MG - COMPRESSA - USO ORALE -FLACONE (HDPE) - 188 COMPRESSE

Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (vedere allegato I: riassunto delle caratteristiche del prodotto, paragrafo 4.2).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Obbligo specifico di completare le misure post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni, pertanto ai sensi dell'articolo 14, par. 7 del regolamento (CE) 726/2004, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Scadenza
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio continuerà a valutare i dati aggiuntivi di efficacia e sicurezza di bedaquilina nei differenti regimi di trattamento rispetto a un regime che non include bedaquilina (studio di fase III di conferma) seguendo un protocollo concordato.	• Aggiornamenti annuali sull'avanzamento dello studio al momento della presentazione del rinnovo annuale • Analisi ad interim IDMC quando metà dei pazienti raggiunge W68: 1Q 2018 • Analisi primaria W68 - • Clinical Study Report 3Q 2020 • Analisi W92 – Clinical Study Report 1Q 2021 • Analisi finale W132 - • Clinical Study Report Novembre 2021

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Infettivologo - (RNRL)

14A05479

DETERMINA 23 giugno 2014.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 621/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 28 marzo 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio al 28 febbraio 2014;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 25 aprile 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° marzo al 31 marzo 2014;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 12 maggio 2014;

Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

ABSEAMED

BINOCRIT

CAPECITABINA ACCORD

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni di farmaci già registrati mediante procedura centralizzata.

ABSEAMED

Codice ATC - Principio Attivo: B03XA01 - Eritropoietina

Titolare: Medice Arzneimittel Puetter GMBH & CO KG

GUUE 25 aprile 2014

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'anemia sintomatica associata a insufficienza renale cronica (IRC) in pazienti adulti e pediatrici:

Trattamento dell'anemia associata a insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici emodializzati e in pazienti adulti sottoposti a dialisi peritoneale (vedere paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora dializzati (vedere paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in trattamento chemioterapico per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di trasfusione, come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente all'inizio della chemioterapia).

«Abseamed» può essere utilizzato per aumentare la produzione di sangue autologo nei pazienti facenti parte di un programma di predonazione autologa. L'impiego per tale indicazione deve essere valutato in rapporto al noto rischio di eventi tromboembolici. Il trattamento deve essere effettuato solo in pazienti con anemia moderata (emoglobina (Hb) 10-13 g/dL (6,2-8,1 mmol/L), senza carenza di ferro), quando le tecniche di risparmio di sangue non siano disponibili o siano insufficienti e l'intervento programmato di chirurgia elettiva maggiore richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità di sangue per le donne, 5 o più unità per gli uomini).

«Abseamed» può essere utilizzato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti non sideropenici, ritenuti ad alto rischio di complicanze trasfusionali, prima di un intervento elettivo di chirurgia ortopedica maggiore. Limitare l'uso ai pazienti con anemia moderata (Hb 10-13 g/dL o 6,2-8,1 mmol/L) non facenti parte di un programma di predonazione autologa e per i quali si preveda una perdita ematica moderata di 900-1800 mL.

Seguire sempre le pratiche di buona gestione del sangue nel perioperatorio.

Modo di somministrazione

La terapia con «Abseamed» deve essere iniziata sotto la supervisione di medici esperti nel trattamento di pazienti con le indicazioni riportate precedentemente.

Come per tutti gli altri prodotti iniettabili, verificare che la soluzione non contenga particelle e non presenti alterazioni del colore. «Abseamed» è un prodotto sterile, privo di conservanti, monouso.

Somministrare la quantità richiesta.

Non somministrare per infusione endovenosa o miscelato con altri medicinali (per ulteriori informazioni fare riferimento al paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Iniezione endovenosa: per almeno uno - cinque minuti, a seconda della dose totale. Nei pazienti emodializzati può essere somministrato un bolo durante la seduta dialitica attraverso un accesso venoso adatto nella linea di dialisi. Alternativamente, l'iniezione può essere somministrata al termine della seduta dialitica attraverso il tubo dell'ago fistola, seguita da 10 mL di soluzione salina isotonica per sciacquare il tubo e garantire l'iniezione del prodotto in circolo.

Nei pazienti che reagiscono al trattamento con sintomi similinfluenzali è preferibile un'iniezione più lenta.

Iniezione sottocutanea: non superare il volume massimo di 1 mL in ogni sede d'iniezione. Per iniettare volumi maggiori, servirsi di più sedi d'iniezione.

Somministrare l'iniezione negli arti o nella parete addominale anteriore.

Nei casi in cui il medico stabilisca che il paziente o un suo assistente possa somministrare con sicurezza ed efficacia Abseamed per via sottocutanea, è necessario fornire indicazioni sul dosaggio e sul metodo di somministrazione corretti.

Le «Istruzioni per l'autoiniezione di Abseamed» si trovano in calce al foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/07/412/053 A.I.C. n. 038494530/E

20000 UI/0,5 ML - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,5 ML (40000 UI/ML) - 4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago

EU/1/07/412/054 A.I.C. n. 038494542 /E

30000 UI/0,75 ML - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,75 ML (40000 UI/ML) - 4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago

EU/1/07/412/055 A.I.C. n. 038494555 /E

40000 UI/1,0 ML - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 1,0 ML (40000 UI/ML) - 4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti nefrologo – internista – ematologo – oncologo – anestesiologo – emotrasfusionista – pediatra - chirurgo (RNRL).

NUOVE CONFEZIONI

BINOCRIT

Codice ATC - Principio Attivo: B03XA01 – Eritropoietina

Titolare: Sandoz GMBH

GUUE 25 aprile 2014

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'anemia sintomatica associata a insufficienza renale cronica (IRC) in pazienti adulti e pediatrici:

Trattamento dell'anemia associata a insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici emodializzati e in pazienti adulti sottoposti a dialisi peritoneale (vedere paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora dializzati (vedere paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in trattamento chemioterapico per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di trasfusione, come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente all'inizio della chemioterapia).

«Binocrit» può essere utilizzato per aumentare la produzione di sangue autologo nei pazienti facenti parte di un programma di predonazione autologa. L'impiego per tale indicazione deve essere valutato in rapporto al noto rischio di eventi tromboembolici. Il trattamento deve essere effettuato solo in pazienti con anemia moderata (emoglobina (Hb) 10-13 g/dL (6,2-8,1 mmol/L), senza carenza di ferro), quando le tecniche di risparmio di sangue non siano disponibili o siano insufficienti e l'intervento programmato di chirurgia elettiva maggiore richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità di sangue per le donne, 5 o più unità per gli uomini).

«Binocrit» può essere utilizzato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti non sideropenici, ritenuti ad alto rischio di complicanze trasfusionali, prima di un intervento elettivo di chirurgia ortopedica maggiore. Limitare l'uso ai pazienti con anemia moderata (Hb 10-13 g/dL o 6,2-8,1 mmol/L) non facenti parte di un programma di predonazione autologa e per i quali si preveda una perdita ematica moderata di 900-1800 mL.

Seguire sempre le pratiche di buona gestione del sangue nel perioperatorio.

Modo di somministrazione

La terapia con «Binocrit» deve essere iniziata sotto la supervisione di medici esperti nel trattamento di pazienti con le indicazioni riportate precedentemente.

Come per tutti gli altri prodotti iniettabili, verificare che la soluzione non contenga particelle e non presenti alterazioni del colore. Binocrit è un prodotto sterile, privo di conservanti, monouso.

Somministrare la quantità richiesta.

Non somministrare per infusione endovenosa o miscelato con altri medicinali (per ulteriori informazioni fare riferimento al paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Iniezione endovenosa:

per almeno uno - cinque minuti, a seconda della dose totale. Nei pazienti emodializzati può essere somministrato un bolo durante la seduta dialitica attraverso un accesso venoso adatto nella linea di dialisi. Alternativamente, l'iniezione può essere somministrata al termine della seduta dialitica attraverso il tubo dell'ago fistola, seguita da 10 mL di soluzione salina isotonica per sciacquare il tubo e garantire l'iniezione del prodotto in circolo.

Nei pazienti che reagiscono al trattamento con sintomi similinfluenzali è preferibile un'iniezione più lenta.

Iniezione sottocutanea:

non superare il volume massimo di 1 mL in ogni sede d'iniezione. Per iniettare volumi maggiori, servirsi di più sedi d'iniezione.

Somministrare l'iniezione negli arti o nella parete addominale anteriore.

Nei casi in cui il medico stabilisca che il paziente o un suo assistente possa somministrare con sicurezza ed efficacia «Binocrit» per via sottocutanea, è necessario fornire indicazioni sul dosaggio e sul metodo di somministrazione corretti.

Le «Istruzioni per l'autoiniezione di Binocrit» si trovano in calce al foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/07/410/053 AIC: 038190536/E

20000 UI/0,5 ML - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,5 ML (40000 UI/ML) - 4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago

EU/1/07/410/054 AIC: 038190548/E

30000 UI/0,75 ML - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,75 ML (40000 UI/ML) - 4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago

EU/1/07/410/055 AIC: 038190551/E

40000 UI/1,0 ML - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 1,0 ML (40000 UI/ML) - 4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti nefrologo – internista – ematologo – oncologo – anestesiologo – emotrasfusionista – pediatra - chirurgo (RNRL).

NUOVE CONFEZIONI

CAPECITABINA ACCORD

Codice ATC - Principio Attivo: L01BC06 – Capecitabina

Titolare: Accord Healthcare Limited

GUUE 28 marzo 2014

Indicazioni terapeutiche

Capecitabina Accord è indicato per la terapia adiuvante nei pazienti sottoposti a chirurgia per carcinoma del colon di stadio III (Dukes *C)* (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

«Capecitabina Accord» è indicato per il trattamento del carcinoma del colon-retto metastatico (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

«Capecitabina Accord» è indicato per il trattamento di prima linea del carcinoma gastrico avanzato in associazione con un regime a base di platino (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

«Capecitabina Accord» in associazione a docetaxel (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento della chemioterapia citotossica. La precedente terapia deve avere incluso un'antraciclina. Inoltre «Capecitabina Accord» è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti con carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di un regime chemioterapico contenente taxani e un'antraciclina o per le quali non è indicata un'ulteriore terapia con antracicline.

Modo di somministrazione

Capecitabina Accord deve essere prescritto esclusivamente da un medico specializzato nell'uso di medicinali antineoplastici.

Per tutti i pazienti è raccomandato un attento monitoraggio durante il primo ciclo di trattamento.

Il trattamento deve essere interrotto in caso di comparsa di tossicità grave o di progressione della malattia. I calcoli della dose standard e ridotta in base alla superficie corporea per dosi iniziali di «Capecitabina Accord» di 1250 mg/m2 e 1000 mg/m2 sono dettagliati rispettivamente nelle Tabelle 1 e 2.

Capecitabina Accord compresse rivestite con film devono essere ingerite con acqua entro 30 minuti dopo un pasto.

Confezioni autorizzate:

EU/1/12/762/019 AIC: 042640197/E

150 MG - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 30X1 compresse (dose unitaria)

EU/1/12/762/020 AIC: 042640209/E

150 MG - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 60X1 compresse (dose unitaria)

EU/1/12/762/021 AIC: 042640211/E

150 MG - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 120X1 compresse (dose unitaria)

EU/1/12/762/022 AIC: 042640223/E

300 MG - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 30X1 compresse (dose unitaria)

EU/1/12/762/023 AIC: 042640235/E

300 MG - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 60X1 compresse (dose unitaria)

EU/1/12/762/024 AIC: 042640247/E

300 MG - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 120X1 compresse (dose unitaria)

EU/1/12/762/025 AIC: 042640250/E

500 MG - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 30X1 compresse (dose unitaria)

EU/1/12/762/026 AIC: 042640262/E

500 MG - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 60X1 compresse (dose unitaria)

EU/1/12/762/027 AIC: 042640274/E

500 MG - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 120X1 compresse (dose unitaria)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo - internista (RNRL).

14A05480

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 febbraio 2014.

Sisma regione Abruzzo - Ricostruzione degli immobili privati - Assegnazione delle somme stanziate dal decreto-legge n. 43/2013 e dalla legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e altre misure. (Delibera n. 1/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», il quale prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della richiamata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'articolo 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009, dispone il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (USRA) e per i restanti Comuni del cratere sismico (USRC), l'affidamento del coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

Visto in particolare l'articolo 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43/2013, il quale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizza fra l'altro la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai Comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Visto il comma 2 del predetto articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai Comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse, con obbligo di restituzione del contributo da parte del beneficiario in tutti i casi di revoca;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare l'articolo 1, commi 254 e 255 e la tabella E recante il rifinanziamento del citato articolo 7-*bis* del decreto legge n. 43/2013, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (Missione "sviluppo e riequilibrio territoriale");

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 febbraio 2013 (G. U. n. 54/2013) recante disposizioni per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione dell'edilizia privata a seguito del sisma del 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013 (*G.U.* n. 157/2013) con il quale è stata tra l'altro conferita al Ministro per la coesione territoriale la delega a promuovere e integrare le iniziative finalizzate allo sviluppo della Città di L'Aquila e all'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, funzioni per il cui esercizio il Ministro si avvale del DISET;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la propria delibera 23 marzo 2012, n. 43 (*G.U.* n. 153/2012) che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) già assegnate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009 con la delibera di questo Comitato 26 giugno 2009, n. 35 (*G.U.* n. 243/2009), dispone l'assegnazione di complessivi 539.418.194 euro per l'anno 2012 ai fini della corresponsione di contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari classificate A, B, C ed E, danneggiate a seguito degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, nonché di altre misure indicate dal Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, con priorità per gli interventi concernenti le abitazioni principali;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2012, n. 135 (*G.U.* n. 63/2013), recante la ripartizione, per un importo complessivo di 2.245 milioni di euro, delle risorse FSC stanziate dall'art. 14, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 39/2009 per gli interventi di ricostruzione nella Regione Abruzzo a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009;

Visto, altresì, il punto 1.2 della detta delibera n. 135/2012, che assegna a favore degli interventi di edilizia privata complessivi 1.445 milioni di euro per il periodo 2013-2015, di cui 985 milioni destinati alla Città di L'Aquila e 460 milioni destinati agli altri Comuni del cratere sismico, nonché 55 milioni ai Comuni fuori cratere;

Vista la propria delibera 2 agosto 2013, n. 50 (*G.U.* n. 279/2013), recante la ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto legge n. 43/2013, pari complessivamente a 1.183.200.000 euro, per il periodo 2014-2019, nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma dell'aprile 2009, che dispone le seguenti assegnazioni:

- l'attribuzione programmatica di 1.124.040.000 euro a favore dei territori colpiti dal sisma, di cui 686.900.844 euro a favore Comune di L'Aquila, 403.417.956 euro per interventi da realizzare nei restanti Comuni del cratere, nonché di 33.721.200 euro per la ricostruzione degli immobili privati ricadenti al di fuori del cratere sismico;

- nell'ambito delle predette destinazioni, l'assegnazione definitiva di 114.483.474 euro relativa all'annualità 2014 a favore del Comune di L'Aquila - a valere sulla quale il detto Comune è stato autorizzato ad assumere impegni già nell'anno 2013, ferme le erogazioni nell'anno di competenza - nonché la quantificazione programmatica della quota 2014 sia per i Comuni del cratere (67.236.326 euro) sia per i Comuni fuori cratere (5.620.200 euro);

- l'accantonamento, a fini cautelativi, di un importo di 59.160.000 euro, pari al 5% dello stanziamento complessivo di 1.183.200.000 euro, da assegnare con successiva delibera del Comitato;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dalla delibera da ultimo richiamata, saranno disposte con successiva delibera di questo Comitato le assegnazioni definitive, ovvero l'eventuale rimodulazione delle quote ripartite tra i diversi Comuni, nonché la relativa articolazione annuale per il periodo 2014-2019 alla luce del monitoraggio sullo stato di impiego delle risorse allo scopo assegnate;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale - emanato ai sensi dell'art. 67-*bis* del decreto legge n. 83/2013, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere, disponendo l'invio dei dati di monitoraggio, da parte degli USR alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno entro i trenta giorni successivi;

Viste le note del Capo di Gabinetto del Ministro per la coesione territoriale n. 120 P del 24 gennaio 2014 e n. 128 P del 27 gennaio 2014, con l'allegata nota informativa del DISET, concernenti la proposta di assegnazione a favore dell'edilizia privata, nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, delle somme stanziate dal richiamato articolo 7-*bis* del decreto legge n. 43/2013 di cui alla delibera n. 50/2013 e dalla citata legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), proposta che prevede in particolare:

- per il Comune di L'Aquila, l'autorizzazione ad impegnare l'annualità 2015 delle risorse assegnate con la delibera n. 135/2012, l'assegnazione definitiva e l'autorizzazione ad impegnare le annualità 2015 e 2016 delle risorse assegnate con la delibera n. 50/2013, nonché l'assegnazione di una quota dell'annualità 2014 delle risorse stanziate dalla legge n. 147/2013;

- per i Comuni "fuori cratere", l'autorizzazione ad impegnare l'annualità 2015 delle risorse assegnate con la delibera n. 135/2012, nonché l'assegnazione definitiva dell'annualità 2014 e l'assegnazione definitiva e l'autorizzazione ad impegnare l'annualità 2015 delle risorse assegnate con la delibera n. 50/2013;

Considerato che i risultati dell'ultimo monitoraggio al 31 ottobre 2013 sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese sono stati trasmessi alla Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali con la nota

n. 7792 del 16 dicembre 2013 dell'USRA per quanto concerne il Comune di L'Aquila, con la nota n. 2384 del 13 dicembre 2013 dell'USRC per quanto riguarda gli altri Comuni del "cratere" abruzzese e con la nota n. 2421 del 16 dicembre 2013 dell'USRC relativamente ai Comuni "fuori cratere";

Tenuto conto che sulla base dei dati del predetto monitoraggio al 31 ottobre 2013 risulta che, a fronte delle risorse assegnate a legislazione vigente alla ricostruzione privata del cratere abruzzese dalle precedenti delibere di questo Comitato e da ultimo dalla delibera n.135/2012 e dalla delibera n. 50/2013, di cui alla tabella 1 allegata alla richiamata proposta:

- il Comune di l'Aquila ha concesso contributi per l'intera quota assegnata disponibile a legislazione vigente, pari a euro 1.286.381.734, oltre all'importo di euro 41.322.664 relativo alle istruttorie svolte dal Comune con esito positivo e finanziato a valere sulla competenza dell'annualità 2015 della delibera n. 135/2012, nonché ulteriori contributi "pregressi" derivanti dalla cessata Gestione commissariale pari a euro 78.058.602 che potranno essere finanziati con il residuo della predetta annualità 2015 della delibera n. 135/2012, per un totale di impegni/istruttorie positive pari a euro 1.405.763.000;

- gli altri Comuni del "cratere" sismico hanno impegnato euro 262.610.600, a fronte di risorse disponibili alla predetta data pari a euro 567.905.475;

- i Comuni "fuori del cratere" hanno impiegato tutte le risorse disponibili a legislazione vigente, pari a euro 76.000.000, nonché hanno istruito positivamente ulteriori contributi per euro 261.210 a valere sulla competenza dell'annualità 2015, assegnata dalla delibera n. 135/2012, per un totale di impegni/istruttorie positive pari a euro 76.261.210;

Tenuto conto che - a fronte delle risorse assegnate in via definitiva per l'edilizia privata al Comune di l'Aquila dalle precedenti delibere di questo Comitato e, da ultimo, dalle delibere n. 135/2012 e n. 50/2013, pari a un importo complessivo di euro 1.444.381.734 e tenuto conto dei relativi impegni ovvero delle istruttorie positive risultanti dall'ultimo monitoraggio disponibile pari a euro 1.405.763.000 - la dotazione residua ammonta a euro 38.618.734;

Tenuto conto che - a fronte delle risorse assegnate in via definitiva per l'edilizia privata a favore dei Comuni del cratere dalle precedenti delibere di questo Comitato e, da ultimo, dalla richiamata delibera n. 135/2012 per un importo complessivo di euro 658.905.475 e tenuto conto dei relativi impegni risultanti dall'ultimo monitoraggio disponibile pari a euro 262.610.600 - la dotazione residua ammonta a euro 396.294.875;

Tenuto conto che - a fronte delle risorse assegnate in via definitiva per l'edilizia privata a favore dei Comuni "fuori cratere" dalle precedenti delibere di questo Comitato e da ultimo dalla delibera n.135/2012 per un importo complessivo di euro 81.000.000 e tenuto conto dei relativi impegni/istruttorie positive risultanti dall'ultimo monitoraggio disponibile pari a euro 76.261.210 - la dotazione residua ammonta a euro 4.738.790;

Tenuto conto che la situazione rilevata dal predetto monitoraggio è aggiornata alla fine del mese di ottobre 2013 e che, nei mesi di novembre e dicembre 2013, è proseguita l'attività istruttoria dell'USRA, degli Uffici territoriali della ricostruzione (UTR) e degli Uffici tecnici comunali;

Tenuto conto che risulta urgente garantire tempestivamente la prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata senza soluzione di continuità almeno fino a fine marzo 2014 (5 mesi dal 31 ottobre 2013) nel Comune di L'Aquila e nei Comuni "fuori cratere";

Tenuto conto che la situazione dell'utilizzo delle risorse da parte degli altri Comuni del cratere, così come anche quella del Comune di L'Aquila e dei Comuni "fuori cratere" sismico, sarà valutata ulteriormente alla luce dei risultati del prossimi monitoraggi bimestrali e in particolare del monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2014, sulla base dei dati trasmessi dagli USR;

Tenuto conto che le risorse necessarie a garantire la ricostruzione privata sono state stimate sulla base della media mensile di impegno/istruttoria dei contributi dell'ultimo anno (da novembre 2012 a ottobre 2013) rilevati dal predetto monitoraggio;

Ritenuto di dover accogliere la proposta in esame che consente la prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata senza soluzione di continuità almeno fino al prossimo marzo 2014 in coerenza con lo stato di impiego delle risorse risultanti dall'ultimo monitoraggio disponibile;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012 n. 62);

Vista la odierna nota n. 510-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione delle risorse di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013 e della legge di stabilità 2014, n. 147/2013 e altre misure

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, vengono disposte le seguenti assegnazioni definitive a valere sulle risorse stanziate dall'art. 7-*bis* del de-

creto-legge n. 43/2013 di cui alla richiamata delibera n. 50/2013, nonché a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014):

1.1. assegnazione definitiva a favore del Comune di L'Aquila dell'importo di euro 114.483.474 quale annualità 2015 a valere sulle risorse assegnate programmaticamente con la delibera di questo Comitato n. 50/2013.

1.1.1. Il Comune di L'Aquila è autorizzato ad impegnare sin dal corrente anno 2014 le risorse relative all'annualità 2015 assegnate al precedente punto 1.1 della presente delibera;

1.2. assegnazione definitiva a favore del Comune di L'Aquila dell'importo di euro 114.483.474 quale annualità 2016 a valere sulle risorse assegnate programmaticamente con la delibera n. 50/2013.

1.2.1. Il Comune di L'Aquila è autorizzato ad impegnare sin dal corrente anno 2014 le risorse relative all'annualità 2016 assegnate al precedente punto 1.2 della presente delibera;

1.3. assegnazione a favore del Comune di L'Aquila di una quota di euro 142.525.129 a valere sull'annualità 2014 delle risorse stanziate dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014);

1.4. assegnazione definitiva a favore dei Comuni "fuori cratere" dell'importo di euro 5.620.000 quale annualità 2014 a valere sulle risorse assegnate programmaticamente con la delibera n. 50/2013;

1.5. assegnazione definitiva a favore dei Comuni "fuori cratere" dell'importo di euro 5.620.000 quale annualità 2015 a valere sulle risorse assegnate programmaticamente con la delibera n. 50/2013.

1.5.1. I Comuni "fuori cratere" sono autorizzati ad assumere impegni già dal corrente anno 2014 a valere sulle risorse relative all'annualità 2015 attribuita al precedente punto 1.5 della presente delibera;

1.6 nella tabella allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, viene indicata la metodologia di determinazione delle predette assegnazioni;

1.7 le risorse assegnate con la presente delibera saranno erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto legge n. 43/2013 e della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), tabella E.

2. Utilizzo di assegnazioni pregresse

2.1 Il Comune di L'Aquila è autorizzato ad assumere impegni già dal corrente anno 2014 a valere sulle risorse relative all'annualità 2015 attribuite per le finalità di ricostruzione dell'edilizia privata con la delibera di questo Comitato n. 135/2012, pari a euro 158.000.000, fermo restando che le relative erogazioni potranno avere luogo nel limite delle annualità iscritte in bilancio.

2.2 I Comuni "fuori cratere" sono autorizzati ad impegnare sin dal corrente anno 2014 le risorse relative all'annualità 2015 attribuite per le finalità di ricostruzione dell'edilizia privata con la citata delibera n. 135/2012, pari a euro 5.000.000, fermo restando che le relative erogazioni potranno avere luogo nel limite delle annualità iscritte in bilancio.

3. Applicazione della metodologia di istruttoria "parametrica" delle domande di contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013

L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere - incaricato ai sensi dell'art. 67-*ter* del richiamato decreto legge n. 83/2012 del controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori - con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica - favorisce l'adozione da parte degli Uffici territoriali della ricostruzione che curano le istruttorie delle domande di contributo a favore dell'edilizia privata, di modalità istruttorie in linea con i criteri stabiliti dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013.

Al fine di garantire uniformità nei processi amministrativi e nelle valutazioni che si concludono con la concessione dei contributi per la ricostruzione dell'edilizia privata, anche i Comuni fuori dal cratere sismico si avvarranno, per l'istruttoria delle pratiche volte alla concessione dei detti contributi, degli Uffici territoriali della ricostruzione dei Comuni del cratere - coordinati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere - con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

4. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi

4.1 Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse oggetto della presente assegnazione viene svolto ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, del 29 ottobre 2012 emanato in attuazione dell'art. 67-*bis*, comma 5, del citato decreto-legge n. 83/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

4.2 Sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio riferiti a ciascun Comune concernenti i contributi concessi per le finalità di ricostruzione dell'edilizia privata e il relativo stato di impiego saranno disposte con successive delibere di questo Comitato le assegnazioni definitive a valere sulle risorse residue stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013 di cui alla citata delibera n. 50/2013 e dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Roma, 6 febbraio 2014

Il Presidente del CIPE: LETTA

Il Segretario: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2020

ALLEGATO

Assegnazione/autorizzazione all'impegno delle risorse a favore dell'edilizia privata

Importi in euro

Comune di L'Aquila		
A)	82.022.162	media mensile concesso/istruito (impegni/istruttorie concluse con esito positivo da novembre 2012 a ottobre 2013): dato di monitoraggio al 31 ottobre 2013
B)	410.110.811	fabbisogno ulteriore copertura per 5 mesi (da novembre 2013 a marzo 2014): A × 5
C)	38.618.734	quota ancora disponibile sulle risorse impegnabili nel 2014 e sull'annualità 2015 della delibera CIPE n.135/2012 che si autorizza a impegnare nel corrente anno, al netto degli importi concessi/istruiti (dati di monitoraggio al 31 ottobre 2013).
D)	**371.492.077**	**risorse da reperire: B - C**
Copertura dell'ulteriore fabbisogno fino a fine marzo 2014		
E)	114.483.474	assegnazione in via definitiva dell'annualità 2015 (delibera CIPE n. 50/2013), con autorizzazione all'impegno anticipato sin dal 2014.
F)	114.483.474	assegnazione in via definitiva dell'annualità 2016 (delibera CIPE n. 50/2013), con autorizzazione all'impegno anticipato sin dal 2014.
G)	142.525.129	assegnazione a valere sulle risorse stanziate dalla legge di stabilità per l'annualità 2014: D - E - F
H)	**371.492.077**	**totale copertura: E + F + G**

Note:
A favore del Comune di L'Aquila viene inoltre autorizzato l'impegno anticipato, per un importo di euro 158.000.000, dell'annualità 2015 della delibera CIPE 135/2012.

Altri Comuni del cratere		
A)	8.253.344	media mensile (ultimo anno di impegno/istruttorie concluse con esito positivo): dato monitoraggio al 31-10-2013
B)	41.266.718	fabbisogno ulteriore copertura per 5 mesi (da novembre 2013 a marzo 2014): A × 5
C)	305.294,875	quota disponibile sulle risorse impegnabili a legislazione vigente: dato di monitoraggio al 31 ottobre 2013
D)	**0**	**nessuna risorse da reperire: C > B**

Note:
Con riferimento ai Comuni del cratere non si rende al momento necessaria alcuna ulteriore anticipazione/assegnazione di risorse alla luce dei dati di monitoraggio al 31 ottobre 2013.
Con successive delibere del CIPE potranno essere assegnate nuove risorse, anche in anticipazione, in relazione al fabbisogno che risulterà dalle evidenze delle attività di monitoraggio, tenendo conto di situazioni differenziate nei singoli territori comunali.

Comuni fuori cratere		
A)	2.982.180	media mensile di impegni/istruttorie concluse con esito positivo dal novembre 2012 al mese di ottobre 2013: dati di monitoraggio al 31 ottobre 2013
B)	14.910.901	fabbisogno ulteriore copertura per 5 mesi (da novembre 2013 a marzo 2014): A × 5
C)	4.738.790	quota ancora disponibile sulle risorse impegnabili nel 2014 e sull'annualità 2015 della delibera CIPE n.135/2012 che si autorizza a impegnare nel corrente anno, al netto degli importi concessi/istruiti (dati di monitoraggio al 31 ottobre 2013).
D)	**10.172.111**	**risorse da reperire : B - C**
Copertura dell'ulteriore fabbisogno fino a fine marzo 2014		
E)	5.620.000	assegnazione in via definitiva dell'annualità 2014 (delibera CIPE n. 50/2013)
F)	5.620.000	assegnazione in via definitiva dell'annualità 2015 (delibera CIPE n. 50/2013), con autorizzazione all'impegno anticipato sin dal 2014.
G)	**11.240.000**	**totale copertura: E + F**

Note:

A favore dei Comuni fuori del cratere sismico viene disposta un'assegnazione lievemente superiore all'attuale fabbisogno (G>D per 1.067.889 euro), in quanto, data l'esiguità dell'eccedenza, si è ritenuto di uniformare l'assegnazione 2015 a quella disposta per il 2014. Tale eccedenza sarà prioritariamente assorbita dall'ulteriore fabbisogno risultante dall'aggiornamento dei relativi dati di monitoraggio.
Per i medesimi Comuni viene inoltre autorizzato l'impegno anticipato, per un importo di euro 5.000.000, dell'annualità 2015 di cui alla delibera CIPE n. 135/2012.

14A05253

DELIBERA 14 febbraio 2014.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e "Golden Rice". (Delibera n. 8/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e successive modificazioni e integrazioni che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);

Visto l'art. 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, che sostituisce il comma 1 dell'art. 66 della richiamata legge n. 289/2002, recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 63 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Attivazione nuovi contratti di filiera";

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

Vista la decisione della Commissione europea 10 dicembre 2008, n. C(2008)7843 con la quale è stato autorizzato l'aiuto di Stato N 379/2008, relativo al regime dei contratti di filiera e di distretto;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 9321 del 18 dicembre 2013 di approvazione dell'aiuto SA. 26307 che proroga l'aiuto di Stato N 379/2008 al 30 giugno 2014;

Vista la delibera di questo Comitato 15 luglio 2005, n. 76 (*G.U.* n. 193/2006) recante le modalità di funzionamento del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca";

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 167 (*G.U.* n. 100/2007) con la quale è stato ripartito l'importo di 3.220 milioni di euro, attribuendo una quota di 300 milioni di euro al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento dei "contratti di filiera agroalimentare - distretto - programma settore agricolo, operazioni di riordino fondiario";

Vista la delibera di questo Comitato 18 novembre 2010, n. 101 (*G.U.* n. 195/2011) con la quale la citata quota di 300 milioni di euro attribuita al settore agricolo è stata così ripartita: 100 milioni di euro per l'avvio dei contratti di filiera e di distretto; 100 milioni di euro per il riordino fondiario; 100 milioni di euro per il riordino fondiario (già utilizzati);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, del 22 novembre 2007 (*G.U.* n. 42/2008), recante condizioni di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, che prevede in particolare all'art. 9, comma 6, la presentazione al CIPE dei contratti di filiera e di distretto per la loro approvazione e finanziamento ai sensi del successivo art. 10, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 21 aprile 2008 (*G.U.* n. 149/2008), recante condizioni di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 febbraio 2009 (*G.U.* n. 114/2009);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca n. 0000542 del 19 dicembre 2012, recante - ai sensi dell'art. 63 del decreto-legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012 - le modalità di erogazione dei rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del detto Ministero dall'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., per i finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all'art. 1 della legge n. 4/2011;

Visto il successivo decreto del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca dipartimentale n. 901 del 31 maggio 2013, di modifica del richiamato decreto dipartimentale n. 0000542 del 19 dicembre 2012;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 558 del 20 dicembre 2012 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 528 del 19 marzo 2013 di modifica della circolare n. 558 del 20 dicembre 2012, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 550 del 25 marzo 2013, recante modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte degli istituti di credito, all'elenco delle banche autorizzate di cui all'art. 8 del decreto del suddetto Ministero del 22 novembre 2007 relativo alle "Condizioni di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca";

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1002 del 20 giugno 2013,

di modifica della circolare n. 550 del 25 marzo 2013, recante modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte degli istituti di credito, all'elenco delle banche autorizzate di cui all'art. 8 del richiamato decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 novembre 2007;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1028 del 25 giugno 2013 di modifica della circolare n. 558 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto;

Vista la convenzione, sottoscritta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. in data 20 giugno 2013, concernente la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera e di distretto a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e ai sensi della richiamata delibera di questo Comitato n. 76/2005;

Vista la nota n. 15676 del 16 dicembre 2013 del Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente fra l'altro la proposta relativa al contratto di filiera "Golden Rice", associazione temporanea di impresa costituita dai soggetti beneficiari: SP S.p.A., Riseria di Asigliano S.r.l., Almo S.p.A., che prevede investimenti nelle Regioni Piemonte e Lombardia per la produzione di riso di qualità, certificato in conformità allo standard Global Gap;

Considerato che gli obiettivi principali del progetto mirano:

ad adeguare e potenziare gli impianti di lavorazione e trasformazione introducendo tecnologie innovative in grado di preservare ed esaltare la qualità del prodotto agricolo di base, ridurre i costi e accrescere il valore aggiunto;

a migliorare la fase di produzione agricola attraverso la predisposizione di manuali di produzione in modo che il prodotto risulti rispondente alle specifiche esigenze di mercato;

a sviluppare la ricerca sul risone da seme per disporre di materiale da propagazione sano e garantito dal punto di vista genetico e della qualità agronomica;

a sviluppare e applicare un sistema di certificazione in base allo standard internazionale Global Gap allo scopo di garantire il prodotto sotto l'aspetto igienico sanitario, dell'ambiente e della sicurezza;

ad applicare modelli contrattuali nei rapporti tra gli operatori della filiera, con la definizione di piani di semina rispondenti in quantità e varietà all'andamento ed evoluzione del mercato;

a sviluppare politiche commerciali orientate soprattutto all'esportazione;

Considerato che gli investimenti previsti dal piano progettuale, al netto dell'IVA, ammontano a 15.491.600 euro, di cui 13.813.800 euro nella Regione Piemonte (89%) e 1.677.800 euro nella Regione Lombardia (11%);

Considerato che la copertura finanziaria degli investimenti è assicurata:

dal finanziamento agevolato per l'importo di 6.601.145,09 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);

dal finanziamento bancario ordinario per l'importo di 6.704.125,09 euro, deliberato dalla Banca finanziatrice ICCREA BancaImpresa;

dal cofinanziamento della Regione Piemonte per l'importo di 1.259.509,83 euro, sotto forma di contributo in conto capitale, come da D.G.R. n. 3-6677 del 19 novembre 2013;

dal finanziamento agevolato per l'importo di 926.820,00 euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 63 del decreto-legge n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012;

Considerato che l'intensità dell'aiuto per gli investimenti è inferiore all'intensità massima ammessa dal regime di aiuti N.379/2008, prorogato al 30 giugno 2014 con decisione della Commissione europea C(2013) 9321 del 18 dicembre 2013 di approvazione dell'aiuto SA. 26307;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 693-P predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Udita l'illustrazione della proposta da parte del Sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. In accoglimento della proposta richiamata in premessa, è approvato e finanziato il contratto di filiera "Golden Rice" che prevede investimenti nelle Regioni Piemonte e Lombardia per la produzione di riso di qualità, certificato in conformità allo standard Global Gap.

2. Gli investimenti previsti dal piano progettuale, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera, ammontano a 15.491.600 euro, al netto dell'IVA, di cui 13.813.800 euro nella Regione Piemonte (89%) e 1.677.800 euro nella Regione Lombardia (11%).

3. La copertura finanziaria degli investimenti di cui al precedente punto 2 è assicurata come di seguito riportato:

finanziamento agevolato per l'importo di 6.601.145,09 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);

finanziamento bancario ordinario per l'importo di 6.704.125,09 euro, deliberato dalla Banca finanziatrice ICCREA BancaImpresa;

cofinanziamento della Regione Piemonte per l'importo di 1.259.509,83 euro, sotto forma di contributo in conto capitale, come da D.G.R. del 19 novembre 2013, n. 3-6677;

finanziamento agevolato per l'importo di 926.820,00 euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 63 del decreto-legge n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 3.

5. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera.

6. L'intensità dell'aiuto per gli investimenti è inferiore all'intensità massima ammessa dal regime di aiuti N. 379/2008, prorogato al 30 giugno 2014 con decisione della Commissione europea C(2013) 9321 del 18 dicembre 2013 di approvazione dell'aiuto SA. 26307.

7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a stipulare con "Golden Rice" il contratto di filiera di cui alla presente delibera nei termini sopra indicati e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Il suddetto contratto verrà trasmesso in copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, entro 30 giorni dalla stipula.

8. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvederà agli adempimenti connessi all'attuazione della presente delibera.

Roma, 14 febbraio 2014

Il Presidente: LETTA

Il Segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 1979

ALLEGATO

Contratto di filiera GOLDEN RICE

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: N 379/2008					Totale Investimenti	Agevolazioni FRI	Agevolazioni art. 63, L. 27/2012	Cofinanziamento Regione Piemonte	Totale Agevolazioni
	1A	2A	3A	4A	5A					
S.P. SPA		**11.038.650,00**				**11.038.650,00**				**6.022.564,09**
Finanziamento bancario ordinario		5.016.085,91								
Finanziamento agevolato		5.016.085,91					5.016.085,91			5.016.085,91
Cofinanziamento regionale		1.006.478,17							1.006.478,17	1.006.478,17
RISERIA DI ASIGLIANO SRL		**2.775.150,00**				**2.775.150,00**				**1.514.090,83**
Finanziamento bancario ordinario		1.261.059,17								
Finanziamento agevolato		1.261.059,17					1.261.059,17			1.261.059,17
Cofinanziamento regionale		253.031,66							253.031,66	253.031,66
ALMO SPA		**648.000,00**			**1.029.800,00**	**1.677.800,00**				**1.250.820,00**
Finanziamento bancario ordinario		324.000,00			102.980,00					
Finanziamento agevolato		324.000,00			926.820,00		324.000,00	926.820,00		1.250.820,00
Cofinanziamento regionale		-								-
Totale Investimenti/Agevolazioni		**14.461.800,00**	**-**	**-**	**1.029.800,00**	**15.491.600,00**	**6.601.145,09**	**926.820,00**	**1.259.509,83**	**8.787.474,91**
Totale Fonti finanziamento		**14.461.800,00**	**-**	**-**	**1.029.800,00**					**8.787.474,91**
Finanziamento bancario ordinario		6.601.145,09	-	-	102.980,00					-
Finanziamento agevolato		6.601.145,09	-	-	926.820,00					7.527.965,09
Cofinanziamento regionale		1.259.509,83	-	-	-					1.259.509,83

14A05254

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 6 maggio 2014.

Approvazione del conto finanziario della gestione per l'anno 2013. (Delibera n. 1024/2014).

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 6 maggio 2014, il Consiglio composto come da verbale in pari data;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29-*bis* del suddetto decreto introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità;

Vista la proposta del Comitato di Presidenza;

Visto lo schema di conto finanziario anno 2013 e relativi allegati;

Vista la relazione del collegio dei revisori;

Visto il parere della Commissione amministrazione, contabilità e bilancio;

Delibera:

L'approvazione del conto finanziario anno 2013 e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 maggio 2014

Il Presidente: CAVALLARO

ALLEGATO

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATE

Cat/Cap	TIPO DI ENTRATA	PREV. INIZ.	VARIAZIONE	PREV.DEFIN.	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	MAG/MIN ACCERTAMENTI
I-1	Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	3.262.585,00	116.829,00	3.379.414,00	3.379.414,00	3.379.414,00	0,00	0,00
	Totale Cat. I	3.262.585,00	116.829,00	3.379.414,00	3.379.414,00	3.379.414,00	0,00	0,00
II-1	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.	0,00	476,76	476,76	537,91	537,91	0,00	61,15
II-2	Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-3	Partite di giro varie	0,00	54,82	54,82	54,82	54,82	0,00	0,00
II-4	Altre entrate	0,00	908,35	908,35	908,35	908,35	0,00	0,00
II-5	Entrate derivanti dalle quote versate dai giudici tributari per la partecipazione ai corsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. II	0,00	1.439,93	1.439,93	1.501,08	1.501,08	0,00	61,15
III-1	Avanzo di Amministrazione	0,00	66.312,60	66.312,60	0,00	0,00	0,00	66.312,60
	Totale Cat. III	0,00	66.312,60	66.312,60	0,00	0,00	0,00	66.312,60
	TOTALE ENTRATE	3.262.585,00	184.581,53	3.447.166,53	3.380.915,08	3.380.915,08	0,00	66.373,75

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2013

PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria I - Spese generali e di amministrazione	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
101	Compensi *"fissi"* spettanti ai Componenti del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Compensi *"per la parte variabile"* spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D. L.vo 545/92)	972.000,00	0,00	972.000,00	834.624,00	137.376,00	972.000,00	0,00	113.616,00	113.616,00	0,00	113.616,00	0,00
103	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c., D.L.vo 545/92)	160.000,00	99.000,00	259.000,00	200.297,23	55.702,77	256.000,00	3.000,00	32.102,05	32.102,05	0,00	32.102,05	0,00
103 bis	Rimborso spese di viaggio ai Componenti del Consiglio per attività legata ai seminari di studio	20.000,00	-10.932,81	9.067,19	9.067,19	0,00	9.067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 ter	Spese connesse all'attività del Comitato per le pari opportunità in magistratura tributaria (art. 7 bis del regolamento interno)	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.320,00	3.000,00	250,00	0,00	250,00	2.750,00
104	Spese per il rinnovo del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al Personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, in occasione di ispezioni c/o le Commissioni Tributarie (art. 24, u.c., D. L.vo 545/92)	1.500,00	600,00	2.100,00	1.782,23	0,00	1.782,23	317,77	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00
106	Rimborso spese di viaggio alle persone convocate dal Consiglio in qualità di testi nei procedimenti disciplinari	1.500,00	400,00	1.900,00	654,89	355,90	1.010,79	889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Spese di rappresentanza	1.500,00	-500,00	1.000,00	510,64	0,00	510,64	489,36	611,58	0,00	0,00	0,00	611,58
108	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria	84.406,00	0,00	84.406,00	68.091,40	16.314,60	84.406,00	0,00	14.722,03	14.722,03	0,00	14.722,03	0,00
109	Compensi ai Revisori dei Conti ed a terzi	27.630,00	5.600,00	33.230,00	20.300,00	10.839,36	31.139,36	2.090,64	14.450,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00
110	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	7.000,00	10.000,00	17.000,00	7.578,46	0,00	7.578,46	9.421,54	3.569,46	0,00	0,00	0,00	3.569,46
	TOTALE CATEGORIA I €	1.280.536,00	102.167,19	1.382.703,19	1.144.586,04	220.588,63	1.365.174,67	17.528,52	182.180,12	175.249,08	0,00	175.249,08	6.931,04

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria II - Trattamenti economici di attività	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria, effettuato fuori dell'orario d'ufficio.	160.000,00	45.000,00	205.000,00	131.945,85	72.784,22	204.730,07	269,93	50.814,75	50.814,75	0,00	50.814,75	0,00
202	Indennità al personale di Segreteria per la reperibilità e la disponibilità per eccezionali esigenze di servizio e progetti finalizzati	200.000,00	15.000,00	215.000,00	180.261,83	34.398,35	214.660,18	339,82	21.393,81	21.393,81	0,00	21.393,81	0,00
202 bis	Provvidenze ed interventi assistenziali a favore del personale di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	62.800,00	-1.000,00	61.800,00	50.334,98	9.589,32	59.924,30	1.875,70	4.435,74	4.435,74	0,00	4.435,74	0,00
204	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria	117.721,00	19.619,00	137.340,00	94.442,08	41.356,11	135.798,19	1.541,81	31.521,59	31.521,59	0,00	31.521,59	0,00
	TOTALE CATEGORIA II €	540.521,00	78.619,00	619.140,00	456.984,74	158.128,00	615.112,74	4.027,26	108.165,89	108.165,89	0,00	108.165,89	0,00

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CONTO FINANZIARIO 2013
PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
301	Spese per canone di locazione dell'immobile della sede del Consiglio ed oneri accessori	946.816,57	-59.000,00	887.816,57	837.690,85	0,00	837.690,85	50.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria ed adattamento dei locali e relativi impianti	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.860,90	1.139,10	3.000,00	0,00	17.728,42	1.279,09	16.449,33	17.728,42	0,00
303	Spese per il riscaldamento ed il condizionamento aria dei locali	38.000,00	-3.000,00	35.000,00	27.658,05	7.341,95	35.000,00	0,00	4.227,53	4.227,53	0,00	4.227,53	0,00
304	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura di tappeti e tendaggi e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici	136.000,00	200,00	136.200,00	120.166,43	15.702,33	135.868,76	331,24	7.658,33	7.658,33	0,00	7.658,33	0,00
305	Spese per l'acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la Biblioteca del Consiglio	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.365,18	634,82	3.000,00	0,00	12.195,58	593,10	5.566,08	6.159,18	6.036,40
306	Spese per la stampa del "Notiziario" del Consiglio	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Spese postali e telegrafiche	3.500,00	200,00	3.700,00	1.354,48	2.345,52	3.700,00	0,00	5.259,80	176,85	0,00	176,85	5.082,95
308	Spese per canoni di manutenzione, per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.	50.000,00	3.200,00	53.200,00	39.924,12	13.275,88	53.200,00	0,00	4.693,53	4.693,53	0,00	4.693,53	0,00
309	Spese per l' acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo	7.000,00	1.000,00	8.000,00	3.290,06	1.122,40	4.412,46	3.587,54	10.991,73	10.991,47	0,00	10.991,47	0,26
310	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; pubblicazione dei relativi atti	95.000,00	-4.000,00	91.000,00	87.225,85	3.774,15	91.000,00	0,00	32.900,00	25.357,43	0,00	25.357,43	7.542,57
310 bis	Partecipazione dei giudici tributari alle spese per incontri di studio, seminari e pubblicazione dei relativi atti	30.000,00	15.000,00	45.000,00	24.640,29	561,81	25.202,10	19.797,90	1.017,73	587,27	0,00	587,27	430,46
311	Spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per la elaborazione dei dati afferenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, nonché per la manutenzione, per le apparecchiature, per l'assicurazione di quelle elettroniche e per la formazione del personale in servizio presso il Consiglio	42.000,00	24.000,00	66.000,00	38.305,41	27.694,59	66.000,00	0,00	77.302,20	18.526,79	58.775,41	77.302,20	0,00
312	Spese per acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per gli uffici del Consiglio, nonché per la manutenzione delle stesse	8.000,00	1.000,00	9.000,00	5.283,96	3.100,00	8.383,96	616,04	2.438,99	2.438,99	0,00	2.438,99	0,00
313	Spese telefoniche, canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti	30.000,00	3.000,00	33.000,00	17.068,70	15.931,30	33.000,00	0,00	14.232,51	11.615,00	2.617,51	14.232,51	0,00
314	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto; acquisto carburante, lubrificanti ed accessori vari; assicurazione R.C.A., furto e incendio delle autovetture di proprietà del Consiglio, nonché per premi di assicurazione dei conducenti e dei trasportati	30.000,00	0,00	30.000,00	27.298,09	2.701,91	30.000,00	0,00	11.508,77	9.509,02	1.999,75	11.508,77	0,00
315	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, riparazioni e manutenzioni	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	31 526,05	2.342,40	29.183,65	31.526,05	0,00
316	Spesa fornitura capi abbigliamento autisti e ausiliari	500,00	200,00	700,00	0,00	278,36	278,36	421,64	2.300,00	1.662,54	0,00	1.662,54	637,46
317	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla III Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA III €	1.438.816,57	-33.900,00	1.404.916,57	1.234.132,37	95.904,12	1.330.036,49	74.880,08	235.981,17	101.659,34	114.591,73	216.251,07	19.730,10

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2013

PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
NUM.	Categoria IV - Somme non attribuibili	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
401	Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	2.711,43	37.640,52	40.351,95	0,00	0,00	0,00	40.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Partite di giro varie	0,00	54,82	54,82	54,82	0,00	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV €	2.711,43	37.695,34	40.406,77	54,82	0,00	54,82	40.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA

TOTALE PER CATEGORIA	COMPETENZE							RESIDUI				
	Previsione			Impegno								
	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
CAT. I - Spese Generali e di Amministrazione	1.280.536,00	102.167,19	1.382.703,19	1.144.586,04	220.588,63	1.365.174,67	17.528,52	182.180,12	175.249,08	0,00	175.249,08	6.931,04
CAT. II - Trattamenti economici di attività	540.521,00	78.619,00	619.140,00	456.984,74	158.128,00	615.112,74	4.027,26	108.165,89	108.165,89	0,00	108.165,89	0,00
CAT. III - Acquisto di beni e servizi	1.438.816,57	-33.900,00	1.404.916,57	1.234.132,37	95.904,12	1.330.036,49	74.880,08	235.981,17	101.659,34	114.591,73	216.251,07	19.730,10
CAT. IV - Fondo Riserva	2.711,43	37.640,52	40.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. IV - Partite di giro	0,00	54,82	54,82	54,82	0,00	54,82	40.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE €	3.262.585,00	184.581,53	3.447.166,53	2.835.757,97	474.620,75	3.310.378,72	136.787,81	526.327,18	385.074,31	114.591,73	499.666,04	26.661,14

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2013
(art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			**592.639,78**
Riscossioni	in c/competenza	3.379.414,00	
	entrate eventuali	1.446,26	
	interessi	54,82	**3.380.915,08**
Totale Riscossioni			**3.973.554,86**
Pagamenti	in c/competenza	2.835.757,97	
	in c/residui	385.074,31	
Totale Pagamenti			**3.220.832,28**
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			**752.722,58**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
Totale residui attivi			**0,00**
Residui passivi	degli esercizi precedenti	114.591,73	
	dell'esercizio	474.620,75	
Totale residui passivi			**589.212,48**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			**163.510,10**

14A05189

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 108 del 12 maggio 2014), coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2014, n. 97 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Galleria Pavoncelli

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: « 31 marzo 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « *31 dicembre 2016* ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.

1-bis. *All'articolo 4, comma 1*-bis*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: « invia al Parlamento » sono inserite le seguenti: «, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture » e dopo le parole: « un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte » sono inserite le seguenti: « e sull'entità dei lavori ancora da eseguire ».*

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'articolo 4, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 4 *(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli)*. — 1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino *al 31 dicembre 2016*.

1-*bis*. Il Commissario delegato invia al Parlamento, *all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte *e sull'entità dei lavori ancora da eseguire* e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli", di cui al comma 1. Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.

2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.».

Art. 2.

Proroga del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *ai commi 1 e 2 le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;*

b) *al comma 3 le parole: « 2012 e 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2012 al 2016 ».*

2. Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 49 *(Commissario ad acta)*. — 1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del *31 dicembre 2016*.

2. Entro la medesima data del *31 dicembre 2016*, il commissario «ad acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta.

3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni *dal 2012 al 2016*, grava sulle disponibilità della

contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

— Si riporta il testo dell'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):

«Art. 86 *(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)*. — 1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro ventiquattro mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.

3. Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.».

Art. 3.

Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania

1. Nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attività avviate per l'affidamento delle gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti medesimi, continuano a produrre effetti, fino al *30 novembre 2014*, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2012, e successive modificazioni, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del *30 novembre 2014*, cessano comunque gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012.

1-bis. *Il Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. Il Commissario riferisce altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 4022 del 2012 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.*

1-ter. *La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle normative nazionale e dell'Unione europea in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti.*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza 9 maggio 2012 n. 4022 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Riferimenti normativi:

— L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2012, n. 4022, reca «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di criticità in atto negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania».

Art. 3-bis.

Proroga di termine

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel predetto articolo 2.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) è il seguente:

«Art. 2 *(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)*. — 1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

14A05282

CIRCOLARI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

CIRCOLARE 20 giugno 2014, n. **103/2014**.

Norme per l'ammissione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

La presente circolare sostituisce la circolare n. 103 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2013.

Art. 1.

Destinatari di premi e menzioni

Sono ammessi a presentare domanda per la concessione di premi e di menzioni speciali non accompagnate da apporto economico le imprese editoriali proprietarie di testate o comunque i proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, anche on line, in possesso dei requisiti indicati dalla Legge n. 416 del 5 agosto 1981, regolamentata dal D.P.R. n. 254 del 2 maggio 1983 e successivamente modificata dall'art. 384 della legge 147 del 27 dicembre 2013.

Le riviste, in base alla materia e al settore disciplinare di appartenenza, saranno divise nei 10 gruppi sotto indicati:

Gruppo I - Agricoltura, Industria, Commercio, Trasporti, Ingegneria, Tecnica.

Gruppo II - Scienze Giuridiche.

Gruppo III - Belle Arti, Architettura, Biblioteconomia, Spettacolo, Musica.

Gruppo IV - Letteratura, Filologia, Linguistica.

Gruppo V - Filosofia, Psicologia, Religione, Scienza dell'Educazione.

Gruppo VI - Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali.

Gruppo VII - Scienze Mediche e Biologiche.

Gruppo VIII - Scienze Economiche, Sociologiche e Politiche.

Gruppo IX - Scienze Storiche, Archeologia.

Gruppo X - Cultura Generale.

Art. 2.

Modalità di compilazione e di presentazione della domanda

1. Destinatario cui va indirizzata la domanda: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore - Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali - Via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma.

2. Presentazione della domanda:

secondo quanto previsto dal D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254 la domanda, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dal questionario, redatto secondo l'allegato modello A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e dalla documentazione prevista dall'allegato B.

L'ammontare del premio assegnato potrà essere liquidato mediante accreditamento sul c/c bancario o postale del quale occorre trasmettere le coordinate IRAN, riferite al proprio Istituto di credito, per ogni rivista concorrente.

La redazione della domanda dovrà essere conforme agli obblighi stabiliti dagli artt. 18 e 19 della legge 416 del 5 agosto 1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge.

Ai sensi degli artt. 1 e 27 della Deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS, l'iscrizione al R.O.C. – Registro degli Operatori di Comunicazione - che dal 29 agosto 2001 ha sostituito il Registro Nazionale della Stampa, costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della Deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge 416 del 5 agosto 1981.

Le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001 n. 62, sono esentate dall' iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.

Tutta la sopra elencata documentazione, prodotta in unica copia, deve recare obbligatoriamente la firma autografa del legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente.

Art. 3.

Termini di scadenza per la presentazione della domanda

La richiesta di partecipazione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico, per le pubblicazioni edite nel corso dell'anno di riferimento ai sensi del precedente art. 2 comma 2, dovrà pervenire all'indirizzo indicato all'art. 2, comma 1, entro il 31 luglio 2014.

Per le annualità successive la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 31 luglio di ogni anno e dovrà riguardare le riviste pubblicate nell'anno precedente a quello in cui viene avanzata richiesta.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere inoltrata:

a) con plico raccomandato (farà fede il timbro postale)

b) mediante consegna a mano

c) mediante Posta elettronica certificata (PEC), per le case editrici che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, (Codice dell'Amministrazione Digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bid.servizio2@mailcert.beniculturali.it

In tal caso i volumi saranno inviati con plico a parte.

Art. 5.

Composizione della Commissione per la valutazione delle domande

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 254 del 2 maggio 1983, la Commissione, presieduta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è composta dal Direttore generale competente, da quindici esperti qualificati, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, scelti tra coloro che svolgono o abbiano svolto attività nella pubblica amministrazione e nelle magistrature amministrative, nonché tra coloro che abbiano svolto attività editoriale per almeno cinque anni.

All'atto del conferimento dell'incarico, e per tutta la durata dello stesso, non dovranno sussistere elementi di incompatibilità ai sensi della legge 8 aprile 2013 n. 39, in capo a ciascun componente della Commissione.

La Commissione è altresì composta da un ufficio di segreteria cui é preposto, un funzionario in servizio da almeno due anni presso settore di competenza.

L'incarico non dà diritto a trattamento economico di missione, né a gettoni di presenza, né ad emolumenti di qualsivoglia natura.

Art. 6.

Criteri per l'assegnazione di premi e menzioni speciali

1. La Commissione, ai sensi degli artt. 1, e 2 della legge n. 254 del 2 maggio 1983 e dell'art. 18 della legge n. 67 dei 2 febbraio 1987, utilizzerà i segenti criteri:

a) esclusività del carattere culturale della rivista con riferimento al contenuto;

b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalità degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonché dell'ampiezza del corredo bibliografico;

c) qualità e impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico;

d) continuità e regolarità delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;

e) carattere nazionale o regionale particolarmente significativo del contenuto, diffusione della rivista e varietà dei collaboratori;

f) eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue anche classiche.

La Commissione terrà inoltre conto dell'adozione delle procedure internazionali di peer review e della presenza di studiosi stranieri nel comitato scientifico della rivista.

2. I premi, per un massimo di 130, saranno assegnati, fino all'esaurimento delle risorse economie base alla graduatoria stilata dalla Commissione. Per ognuna delle dieci categorie di cui all'art. 1 non potranno essere assegnati più di 13 premi.

3. La Commissione procederà in seguito ad assegnare le menzioni speciali fino ad un massimo di 100.

4. I riconoscimenti riguarderanno esclusivamente l'anno di conferimento. L'attribuzione dei premi e delle menzioni non accompagnate da apporto economico nel corso delle annualità precedenti non rappresenteranno titolo preferenziale per l'ottenimento dei riconoscimenti negli anni successivi.

Art. 7.

Motivi di esclusione

Ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 254 del 2 maggio 1983 sono escluse dai premi le pubblicazioni periodiche, ancorché di elevato valore culturale, edite dallo Stato, da enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non editoriali ovvero a cura dei medesimi.

Sono escluse altresì le pubblicazioni periodiche in cui le pagine pubblicitarie siano superiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

I dati trasmessi a questi Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Si comunica che, in base alla Legge 241/1990 e variazioni successive, le pubblicazioni riconosciute di elevato valore culturale saranno pubblicate sul Sito internet di questa Direzione Generale all'indirizzo «www.librari.beniculturali.it».

Roma, 20 giugno 2014

Il direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore: RUMMO

ALLEGATO *A*

QUESTIONARIO

TESTATA DELLA RIVISTA..

PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TESTATA (Precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza)
....

Indirizzo * , tel., e-mail..
CODICE FISCALE ....
REDAZIONE - indirizzo e tel..

DIRETTORE (se diverso dal responsabile)..
DIRETTORE RESPONSABILE e indirizzo ....

IMPRESA EDITORIALE..

Indirizzo * , tel., e-mail ....
CODICE FISCALE..
STAMPATORE..
PERIODICITA'..
TIRATURA MEDIA PER NUMERO DI USCITA..
IMPORTO ABBONAMENTO ANNUO..
ANNO DI FONDAZIONE DELLA RIVISTA..
FASCICOLI EFFETTIVAMENTE PUBBLICATI NELL'ANNATA DI RIFERIMENTO..
DATA DI STAMPA DELL'ULTIMO FASCICOLO DELL'ANNATA DI RIFERIMENTO..
LA RIVISTA ADOTTA LE VIGENTI PROCEDURE INTERNAZIONALI DI PEER REVIEW?..
DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA RIVISTA FANNO PARTE STUDIOSI STRANIERI?..
INDICARE LA CONTINUITA' E LA REGOLARITA' DELLA PUBBLICAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI RISPETTO ALL'ANNATA DI RIFERIMENTO ....
DATA E NUMERO DI POSIZIONE PRESSO IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (R.O.C.)
....

DATA E NUMERO DI REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI ....

....
MODALITA' DI PAGAMENTO (coordinate IBAN per accreditamento su c/c bancario o postale, intestato al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata)
....
....
....

ALTRE NOTIZIE EVENTUALI..
....

PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PERIODICO O DELL'IMPRESA EDITORIALE CHE SIA PROPRIETARIA DELLA TESTATA

DATA. FIRMA

* Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO,

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 L. 67/87;

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione;

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, D.P.R. 2.5.1983, n. 254);

d) Autocertificazione di iscrizione presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (R. O. C.), ai sensi degli artt. 18 e 19 L.416/81, secondo lo schema allegato.

e) Dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, del certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 L. 416/81, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto.

f) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese – in validità e con l'indicazione della vigenza, secondo lo schema di cui all'allegato C.

ALLEGATO *C*

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore
Servizio II
Via Michele Mercati, 4
00197 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) ai fini dell'ammissione al contributo di cui all' art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
I sottoscritt.............................in qualità di...
della impresa editoriale...............................
con sede a ....
codice fiscale..
in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nell'annata di riferimento

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) presso l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero di posizione in data.......................................quale editore de.......periodic..........appresso indicat... :

1) "..."registrato al Tribunale di n........
inizio pubblicazioni il.......................... periodicità..

Proprietario: ....
Sede/residenza:...
Rappresentato legalmente da: ....
Nato a .... il .... residente a ....
Editore: ....
Sede/residenza:.. Rappresentato legalmente da: ....
Direttore responsabile: ....
Residente a ....

2)".."registrato al Tribunale di.......................................n. ....
inizio pubblicazioni il........................... periodicità..

Proprietario: ....
Sede/residenza:...
Rappresentato legalmente da: ....
Nato a .... il .... residente a ....
Editore: ....
Sede/residenza:...
Rappresentato legalmente da: ....

Direttore responsabile: ....
Residente a ....

Il sottoscritto dichiara inoltre che alla data attuale risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa legge 416/81, relativamente all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositate presso il suddetto Ufficio.
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data Firma

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore
Servizio II
Via Michele Mercati, 4
00197 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Il sottoscritto.. nato a..........................il....................
residente in..via...
quale titolare/legale rappresentante dell'impresa
ragione sociale..codice fiscale ....
partita IVA...

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'impresa..........................svolge regolarmente la propria attività presso la sede di...via..

ed è iscritta al Registro delle imprese di .... al n...............in data ....
oggetto sociale:...

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data

14A05235

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depo Medrol».

Estratto determinazione V&A n. 1180/2014 del 18 giugno 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «DEPO MEDROL», nelle forme e confezioni «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flacone da 1 ml; «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconi da 1 ml; «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flacone da 2 ml; rilasciata alla Società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 - Latina - codice fiscale n. 06954380157 sono apportate le seguenti modifiche:

denominazione: in sostituzione della denominazione «DEPO MEDROL», nelle forme e confezioni: «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flacone da 1 ml - AIC n. 017932043 «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconi da 1 ml - AIC n. 017932056 «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flacone da 2 ml - AIC n. 017932068 è ora autorizzata la denominazione «LIDODEPOMEDROL», nelle forme e confezioni: «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flacone da 1 ml; «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconi da 1 ml; «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flacone da 2 ml;

codice di identificazione delle confezioni: alla confezione «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flacone da 1 ml è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 042860015 (in base 10) 18VZHH (in base 32); alla confezione «40 mg/mI + 10 mg/mI sospensione iniettabile» 3 flaconi da 1 ml è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 042860027 (in base 10) 18VZHV (in base 32); alla confezione «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flacone da 2 ml è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 042860039 (in base 10) 18VZI7 (in base 32);

riformulazione delle Indicazioni terapeutiche: le Indicazioni Terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: Somministrazione per via intra-sinoviale, periarticolare e intrabursale - Vedere avvertenze.

LIDODEPOMEDROL e' indicato come terapia aggiuntiva per la somministrazione a breve termine (per far superare al paziente un episodio acuto o un'esacerbazione) nei seguenti casi:

sinovite da osteoartrite;

artrite reumatoide;

borsite acuta e subacuta;

artrite gottosa acuta;

epicondilite;

tenosinovite non specifica acuta;

osteoartrite post-traumatica;

LIDODEPOMEDROL può essere somministrato anche intralesionalmente nelle cisti tendinee od aponeurotiche.

Restano inoltre confermate le seguenti condizioni:

confezione: «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flacone da 1 ml AIC n. 042860015 (in base 10) 18VZHH (in base 32);

confezione: «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconi da 1 ml AIC n. 042860027 (in base 10) 18VZHV (in base 32);

confezione: «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flacone da 2 ml AIC n. 042860039 (in base 10) 18VZI7 (in base 32).

Forma Farmaceutica: Sospensione iniettabile.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: 1 flacone da 2 ml di soluzione iniettabile contiene: Principio Attivo: metilprednisolone acetato 40 mg/ml (equivalenti a 36 mg di metilprednisolone per *ml);* Lidocaina cloridrato 10 mg/ml (equivalenti a 8,11 mg di lidocaina per *ml).*

Classificazione ai fini della rimborsabilità Classe «C»..

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 017932, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Stampati: È autorizzata la modifica degli stampati relativamente ai punti 4.2-4.8 e 5.1-5.3. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai codici AIC n. 017932043, 017932056 e 017932068 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A05232

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Halifax (Canada).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Marilisa Benigno, Console onorario in Halifax (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Montreal degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Montreal delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Montreal dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Montreal degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Montreal;

f) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Montreal delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Montreal, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Montreal;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

l) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in Montreal della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Montreal e restituzione Consolato Generale d'Italia in Montreal delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Montreal della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Montreal, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Montreal;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A05220

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato Generale onorario in Nouakchott (Mauritania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Ahmed Baba Ould Azizi, Console Generale onorario in Nouakchott (Mauritania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Rabat degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Rabat delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Rabat della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata in Rabat, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A05221

Ridenominazione del Consolato Generale onorario in Tevragh-Zeina-Nouakchott (Mauritania) in Consolato Generale onorario in Nouakchott.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

Il Consolato Generale onorario in Tevragh - Zeina - Nouakchott (Mauritania) è così ridenominato: Consolato Generale onorario in Nouakchott.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A05222

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Mantequilla De Soria»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 188 del 20 giugno 2014 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)» - «Mantequilla De Soria» .

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

14A05200

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «Core Finance - Società di Revisione S.r.l.», in Salerno.

Con decreto direttoriale 26 giugno 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Core Finance - Società di Revisione S.R.L.», con sede legale in Salerno, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 05231020651, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, con tassativa esclusione dell'attività di certificazione di conti e bilanci di cui al decreto legislativo n. 88/1992.

14A05201

Avviso relativo al decreto 13 marzo 2014 di approvazione di modifiche all'allegato A del decreto 17 dicembre 2013, di approvazione del Piano operativo annuale 2013 della ricerca di sistema elettrico nazionale.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 marzo 2014 sono state approvate modifiche all'allegato A del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 dicembre 2013, di approvazione del Piano operativo annuale 2013 della ricerca di sistema elettrico nazionale.

Il decreto è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it

14A05236

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 23 del 6 giugno 2014

Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge n. 24 dicembre 2011 n. 228 in relazione agli eventi di cui sopra, rende noto:

che con propria ordinanza n. 23 del 6 giugno 2014 ha provveduto all'affidamento di un servizio di supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'intervento di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio nel Comune. di Orbetello (Grosseto);

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 13 giugno 2014 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/interventi-straordinari-e-diemergenza

14A05202

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-159) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.